

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO**TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 – Finalità istituzionali
- Art. 2 – Trasparenza, imparzialità e informazione
- Art. 3 – Autonomia e pluralismo
- Art. 4 – Diritto allo studio, merito e integrazione
- Art. 5 – Libertà di ricerca e didattica e libero accesso
- Art. 6 – Promozione della crescita scientifica, culturale e civile
- Art. 7 – Relazioni sindacali e formazione del personale
- Art. 8 - Valutazione
- Art. 9 – Codice etico
- Art. 10 – Associazioni e volontariato
- Art. 11 – Sede, federazioni e fondazioni
- Art. 12 – Internazionalizzazione e spazio europeo della ricerca e dell'istruzione
- Art. 13 – Attività culturali, sociali, ricreative e sportive
- Art. 14 - Rendicontazione sociale, ambientale e di genere

TITOLO II - FONTI NORMATIVE


- Art. 15 - Statuto
- Art. 16 - Autonomia regolamentare
- Art. 17 - Regolamento generale di Ateneo
- Art. 18 - Regolamento didattico di Ateneo
- Art. 19 - Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
- Art. 20 - Regolamento del Consiglio degli studenti
- Art. 21 - Codice dei comportamenti
- Art. 22 - Bollettino di Ateneo

TITOLO III - AUTONOMIA FINANZIARIA, CONTABILITÀ E BILANCIO

- Art. 23 - Principi contabili e schemi di bilancio
- Art. 24 - Autonomia gestionale dei Dipartimenti

TITOLO IV - ORGANI DI ATENEO**CAPO I – ORGANI DI GOVERNO**

- Art. 25 - Organi di governo
- Art. 26 – Rettore
- Art. 27 - Senato Accademico
- Art. 28 - Consiglio di Amministrazione



CAPO II – ORGANI DI GESTIONE, DI CONTROLLO, CONSULTIVI E DI GARANZIA

Art. 29 - Direttore Generale

Art. 30 - Collegio dei revisori dei conti

Art. 31 - Nucleo di Valutazione

Art. 32 - Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole/Facoltà

Art. 33 - Conferenza di Ateneo

Art. 34 - Consiglio degli studenti

Art. 35 – Consulta degli specializzandi

Art. 36. - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Art. 37 - Garante degli studenti

Art. 38 – Collegio dei Garanti dei comportamenti

Art. 39 - Collegio di disciplina

TITOLO V - ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Art. 40 - Principi Generali

CAPO I – ORDINAMENTO DELLA DIDATTICA

Art. 41 - Titoli di studio

Art. 42 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

Art. 43 - Dottorato di ricerca

Art. 44 - Scuole di specializzazione

Art. 45 - Master

Art. 46 - Tutorato

Art. 47 - Collaborazioni

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA DIDATTICA

Art. 48 – Strutture

Art. 49 - Dipartimento

Art. 50 - Organi del Dipartimento

Art. 51 - Dipartimenti interuniversitari

Art. 52 - Corsi di studio

Art. 53 – Scuole/Facoltà

Art. 54 - Facoltà/Scuola di Medicina

Art. 55 - Centri Interdipartimentali di ricerca. Centri interuniversitari di ricerca. Centri di eccellenza



TITOLO VI – STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA

- Art. 56 - Sistema informativo di Ateneo
Art. 57 - Centri di servizio interdipartimentali, di Ateneo e interuniversitari
Art. 58 - Sistema Bibliotecario di Ateneo
Art. 59 - Sistema Museale di Ateneo
Art. 60 – Centri didattici sperimentali
Art. 61 - Sistema archivistico di Ateneo

TITOLO VII– RAPPORTI CON L’ESTERNO

- Art. 62 - Contratti e convenzioni
Art. 63 - Agenzia per i rapporti con l'esterno
Art. 64 - Osservatorio
Art. 65 - Consulta con gli Ordini professionali
Art. 66 - Scuola di San Nicola per il dialogo interculturale

TITOLO VIII– ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVI


- Art. 67 - Principi e Criteri direttivi
Art. 68 - Funzioni dei responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio
Art. 69 - Dirigenti

TITOLO IX– DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 70 - Definizioni
Art. 71 - Funzionamento degli Organi
Art. 72 - Requisiti di eleggibilità per le cariche accademiche
Art. 73 – Anagrafe degli eletti e dei nominati
Art. 74 - Acquisizione di pareri
Art. 75 - Incompatibilità
Art. 76 - Entrata in vigore dello Statuto
Art. 77 - Emanazione dei Regolamenti
Art. 78 – Proroghe ed insediamento dei nuovi Organi

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**Art. 1 – Finalità istituzionali**

1. L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (d’ora innanzi Università) è una istituzione pubblica, laica, autonoma e pluralista che realizza le proprie finalità di ricerca e didattica secondo le disposizioni del presente Statuto e nel rispetto dei principi costituzionali.
2. La Comunità Universitaria persegue, quali fini primari, la ricerca e la formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento.
3. Ricerca e didattica sono attività inscindibili e, ove previsto, inscindibili dall'attività assistenziale.



4. A tutti gli ambiti disciplinari sono riconosciute pari dignità e opportunità e sono garantiti lo sviluppo, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze.
5. L'Università ha personalità giuridica e capacità di diritto pubblico e privato.
6. L'Università rilascia titoli di studio a valore legale.

Art. 2 – Trasparenza, imparzialità e informazione


1. L'Università assume quali criteri guida per lo svolgimento della propria attività i principi di democrazia, partecipazione, efficienza, efficacia, imparzialità, trasparenza, decentramento e semplificazione, assicurando mediante le verifiche previste dal presente Statuto, la qualità e l'economicità dei risultati.
2. L'Università riconosce l'informazione quale strumento essenziale per assicurare la partecipazione effettiva di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici alla vita dell'Ateneo, garantendo la pubblicità delle decisioni assunte dai propri organi statutari.

Art. 3 – Autonomia e pluralismo

1. L'Università garantisce la piena autonomia delle strutture preposte all'erogazione della didattica e il pluralismo scientifico e di pensiero.
2. Promuove la diffusione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della salvaguardia dell'ambiente e della solidarietà internazionale.
3. Riconosce e garantisce a tutti nell'ambito della comunità universitaria uguale dignità e pari opportunità e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla diversa abilità, alla religione, alla lingua, alle opinioni politiche e alle condizioni personali e sociali.
4. S'impegna a promuovere azioni dirette a rimuovere le cause di discriminazione, sia diretta che indiretta.

Art. 4 – Diritto allo studio, merito e integrazione

1. L'Università organizza la propria attività ed i propri servizi in modo da promuovere e rendere effettivo il diritto allo studio, nel rispetto dell'art. 34 della Costituzione, raccordandosi con gli indirizzi del Comitato Universitario Regionale di Coordinamento. Provvede a valorizzare il merito, curando l'orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, promuovendo l'accesso ad ogni livello, organizzando l'attività di didattica integrativa e impegnandosi a favorire la frequenza degli studenti lavoratori, nonché l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, in sinergia con gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, le altre agenzie formative, i soggetti rappresentativi del mondo del lavoro e gli ordini professionali ed in raccordo con le altre Istituzioni universitarie federate; promuove ed attua, in collaborazione con l'Agenzia per il Diritto allo studio universitario ed anche con enti pubblici e privati, interventi atti a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai capaci e meritevoli l'accesso agli studi e assume come valori essenziali nel processo educativo e formativo il riconoscimento dell'impegno e del merito.
2. Riconosce i diritti inalienabili degli studenti, così come previsti dallo Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari e ne garantisce il rispetto; assume il medesimo Statuto come riferimento per la definizione dei regolamenti relativi alla didattica e agli studenti.
3. S'impegna a riconoscere l'effettivo diritto allo studio agli studenti diversamente abili e a realizzare, anche con il sostegno e la collaborazione di soggetti pubblici e privati, ogni intervento atto a rimuovere le condizioni di svantaggio, permettendo così pari opportunità di studio e di vita all'interno della comunità accademica.
4. Garantisce la piena integrazione per gli studenti di cittadinanza non italiana, promuovendo attività culturali e percorsi tematici di integrazione e cooperazione.
5. Può istituire, su fondi propri oppure provenienti da contratti o convenzioni con altri soggetti pubblici e privati ovvero da atti di liberalità, borse di studio e sussidi per studenti o per giovani laureati, anche per periodi di studio all'estero o per tirocini.
6. Concorre a sostenere il pieno dispiegamento della personalità individuale e sociale degli studenti, anche promuovendo forme associative, attività culturali autogestite che contribuiscano alla realizzazione dei fini istituzionali.



Art. 5 – Libertà di ricerca e didattica e libero accesso

1. L'Università opera per incentivare lo sviluppo dell'attività di ricerca scientifica. Riconosce e adotta la Carta europea dei ricercatori.
2. Adotta una organizzazione dipartimentale che assicuri la promozione e il coordinamento dell'attività di ricerca e didattica, garantendo nel contempo la libertà e l'autonomia di ogni singolo componente.
3. Riconosce il valore strategico del Sistema Bibliotecario di Ateneo per il conseguimento dei propri fini istituzionali e la promozione della cultura all'interno e all'esterno dell'Ateneo.
4. Fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione, anche in rete, dei risultati delle ricerche prodotte, al fine di assicurarne la più ampia conoscenza nel rispetto della legislazione in materia di tutela della proprietà intellettuale, della riservatezza dei dati personali e degli accordi con soggetti pubblici e privati.

Art. 6 – Promozione della crescita scientifica, culturale e civile

1. L'Università contribuisce, tramite l'impegno nell'ambito della ricerca, della didattica e dell'alta formazione, alla crescita scientifica, culturale e civile, della comunità locale, nazionale e internazionale.
2. Persegue una collaborazione attiva con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle professioni, concertando con essi, organismi di consultazione permanente al fine di contribuire allo sviluppo culturale, sociale ed economico.
3. Mantiene relazioni con i propri laureati per creare un'ampia comunità al fine di favorire lo sviluppo dell'Ateneo, valorizzarne il prestigio e rafforzare i legami con la società.

Art. 7 – Relazioni sindacali e formazione del personale

1. L'Università, quale comunità di lavoro, riconosce nel rapporto con le parti sociali un efficace contributo alla democraticità dell'istituzione e al buon andamento della propria organizzazione.
2. Persegue la formazione continua del personale tecnico – amministrativo per favorire l'ottimale funzionamento dell'amministrazione universitaria.

Art. 8 - Valutazione

1. L'Università si impegna a predisporre processi trasparenti di valutazione dell'attività delle strutture di ricerca, di didattica e di servizi.
2. Promuove ogni forma di accreditamento delle proprie strutture, secondo principi di qualità.

Art. 9 – Codice etico


L'Università ispira la propria attività ai valori fondamentali richiamati nel Codice etico (d'ora innanzi "Codice dei comportamenti").

Art. 10 – Associazioni e volontariato

L'Università valorizza il contributo dei singoli a libere forme associative e di volontariato che concorrono al perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 11 – Sede, federazioni e fondazioni

1. L'Università ha sede a Bari. Può istituire, come per la sede di Taranto, sedi decentrate nelle forme e nei modi stabiliti dai suoi Regolamenti e da apposite convenzioni.
2. L'Università può federarsi con altri Atenei ai sensi della normativa vigente. La federazione può avere luogo, altresì, tra l'Università ed enti o istituzioni nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori, sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti.



3. Può promuovere strutture interateneo, mediante accordi di programma con altri Atenei, al fine di favorire il livello di integrazione.
4. Può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato per lo svolgimento di attività connesse all'attività didattica e alla ricerca, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 12 – Internazionalizzazione e spazio europeo della ricerca e dell'istruzione

1. L'Università riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti.
2. In particolare, l'Università:
 - promuove la collaborazione con Università e Istituti di ricerca italiani ed esteri e aderisce a reti e consorzi internazionali;
 - sostiene la mobilità internazionale di tutte le sue componenti e partecipa ai programmi diretti al rafforzamento delle relazioni tra docenti e studenti di Paesi diversi.
 - privilegia la caratterizzazione internazionale dei propri percorsi di studio e, a tal fine: promuove la mobilità studentesca, garantendo, nel rispetto della normativa di riferimento, il riconoscimento delle esperienze formative internazionali; promuove l'attivazione di corsi per l'apprendimento di una seconda lingua; si adopera per la semplificazione delle procedure, in sinergia con gli enti istituzionalmente competenti, per favorire l'accesso ai propri programmi di formazione da parte di studenti e studiosi di ogni Paese; promuove iniziative di sostegno agli studenti di cittadinanza non italiana; promuove l'attivazione di corsi di studio in collaborazione con Atenei di altri Paesi per il conseguimento di titoli congiunti o multipli, la revisione dei *curricula* formativi anche in un'ottica integrata con Università estere; rafforza le competenze linguistiche del proprio personale; adotta strumenti adeguati per favorire la diffusione internazionale delle proprie attività formative.

Art. 13 – Attività culturali, sociali, ricreative e sportive

L'Università favorisce le attività culturali, ricreative e sociali di tutte le componenti universitarie e promuove la diffusione e il potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del Comitato per lo Sport Universitario, istituito secondo le forme e le modalità previste dalla legislazione vigente.

Art. 14 - Rendicontazione sociale, ambientale e di genere

1. L'Università si impegna ad una regolare attività di rendicontazione sociale, ambientale e di genere.
2. La tipologia e la periodicità dei documenti di rendicontazione sono stabilite dal Rettore all'inizio del proprio mandato, sentito il Senato Accademico. Nell'attività di rendicontazione l'Università si attiene ai principi e ai metodi codificati dagli organismi e dalle agenzie del settore di riconosciuta reputazione nazionale e internazionale.

TITOLO II - FONTI NORMATIVE

Art. 15 - Statuto

1. Il presente Statuto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'Università, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione vigente.
2. Il Consiglio di Amministrazione e i Consigli di Dipartimento possono sottoporre al Senato Accademico proposta di modifica dello Statuto.
Possono, altresì, essere sottoposte proposte di modifica sottoscritte da almeno 1/5 del personale dipendente di ruolo dell'Università.
3. Qualora le modifiche riguardino l'organizzazione della didattica è obbligatorio il parere del Consiglio degli Studenti che deve esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. La revisione dello Statuto è deliberata dal Senato Accademico, sentiti i Consigli di Dipartimento e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun organo.
5. Le modifiche dello Statuto sono emanate dal Rettore con proprio decreto secondo le procedure previste per la sua approvazione.



Art. 16 - Autonomia regolamentare

1. L'Università, nell'ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali.
2. I regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole/Facoltà, in materia di didattica e di ricerca sono approvati dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Gli altri regolamenti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.
3. Il Rettore e il Direttore Generale, nell'ambito delle rispettive competenze, avviano le procedure di adozione e modifica dei regolamenti, secondo quanto stabilito dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 17 - Regolamento generale di Ateneo


1. Il Regolamento generale di Ateneo detta i principi e le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell'Università. In particolare il Regolamento generale di Ateneo determina:
 - a) le modalità per l'elezione degli Organi di ogni ordine e grado, nonché quelle per l'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali;
 - b) le norme relative alle modalità di convocazione e alla validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;
 - c) i principi fondamentali nel rispetto dei quali le singole strutture possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento;
 - d) le procedure e le modalità di adozione e di modifica dei regolamenti;
 - e) le modalità di organizzazione degli apparati dell'Amministrazione nel rispetto dei principi e criteri previsti dal presente Statuto;
 - f) le norme per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di sostegno all'organizzazione della didattica e della ricerca;
 - g) le forme per l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo di valutazione e del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, previsti dal presente Statuto.
2. Il Regolamento generale di Ateneo è adottato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Consigli di Dipartimento, nonché il Consiglio degli studenti per la parte relativa alla organizzazione della didattica, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun organo.
3. Le modifiche al Regolamento generale di Ateneo sono adottate secondo le procedure previste per l'approvazione.

Art. 18 - Regolamento didattico di Ateneo

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, l'ordinamento didattico dei corsi per il conseguimento dei titoli di studio normativamente previsti.
2. Il Regolamento didattico di Ateneo determina i criteri e le modalità di organizzazione delle attività di formazione e dei servizi didattici integrativi, nonché le modalità di attuazione del servizio di tutorato.
3. Il Regolamento didattico di Ateneo è adottato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli Studenti, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun organo ed è emanato con decreto del Rettore.

Art. 19 - Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio.
2. Il Regolamento è adottato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun organo ed è emanato con decreto del Rettore.



Art. 20 - Regolamento del Consiglio degli studenti

1. Le modalità di organizzazione e di funzionamento del Consiglio degli studenti sono fissate in apposito Regolamento.
2. Il Regolamento è adottato dal Consiglio degli studenti, a maggioranza assoluta ed è sottoposto al controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, del Senato Accademico. E' emanato con decreto del Rettore.

Art. 21 - Codice dei comportamenti

1. L'Università adotta un Codice dei comportamenti nella comunità universitaria, formata dal personale docente, tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici e dagli studenti dell'Ateneo, allo scopo di adempiere e rendere manifesto l'impegno a dar testimonianza dei principi e dei valori di libertà e responsabilità, lealtà e collaborazione, ai quali si ispirano la ricerca scientifica e l'insegnamento universitario, evitando ogni forma di discriminazione, di abuso e di conflitto di interesse.
2. Il Codice dei comportamenti è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e parere del Consiglio degli studenti ed emanato con Decreto Rettorale.

Art. 22 - Bollettino di Ateneo

Gli atti normativi e quelli amministrativi di carattere generale sono pubblicati nel Bollettino di Ateneo.

TITOLO III - AUTONOMIA FINANZIARIA, CONTABILITA'E BILANCIO**Art. 23 - Principi contabili e schemi di bilancio**

I principi contabili e gli schemi di bilancio dell'Università sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità in conformità con la normativa vigente.

Art. 24 - Autonomia gestionale dei Dipartimenti

I Dipartimenti sono centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale. Ad essi viene attribuito un *budget* autorizzatorio secondo criteri stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità in conformità con la normativa vigente.

TITOLO IV - ORGANI DI ATENEO**CAPO I - ORGANI DI GOVERNO****Art. 25 - Organi di governo**

Sono Organi di governo dell'Università il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 - Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università e assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dagli Organi collegiali di governo.
2. In particolare al Rettore spetta:
 - a) rappresentare legalmente l'Università;
 - b) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
 - c) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca del Direttore Generale, sentito il Senato Accademico;



- d) svolgere le funzioni di iniziativa, di indirizzo e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche e di ogni altra attività connessa al perseguimento dei fini istituzionali dell'Università nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Statuto;
- e) sovrintendere, limitatamente alle funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento attribuitegli dalla legge, al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, dei quali individua i soggetti responsabili del loro corretto utilizzo nel rispetto della normativa vigente;
- f) sottoporre al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo tenendo conto delle proposte e del parere del Senato Accademico;
- g) proporre al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, il Bilancio di previsione annuale e triennale e il Conto consuntivo predisposti dal Direttore Generale;
- h) presentare i documenti di rendicontazione sociale, ambientale e di genere nella Conferenza di Ateneo;
- i) esercitare l'autorità disciplinare secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge ed irrogare, con riferimento ai docenti, provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;
- j) proporre al Senato Accademico, previa istruttoria del Collegio dei Garanti dei comportamenti, le sanzioni da irrogare in relazione alle violazioni del Codice dei comportamenti che non integrino illeciti disciplinari;
- k) rappresentare in giudizio l'Università avvalendosi dell'Avvocatura di Ateneo e dell'Avvocatura di Stato, salva la possibilità di ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro, previa deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione;
- l) emanare gli atti con rilevanza esterna che non siano espressamente attribuiti al Direttore Generale dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dai regolamenti;
- m) sottoscrivere le convenzioni ed i contratti di propria competenza;
- n) disporre ispezioni, inchieste, accertamenti sullo stato dei servizi e sulle attività delle strutture didattiche e di ricerca;
- o) svolgere ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri Organi dallo Statuto.

3. Il Rettore si avvale di un pro-rettore vicario, designato fra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno dell'Università per sostituirlo in caso di assenza o impedimento e per svolgere le funzioni che gli sono delegate.

4. In caso di necessità e di indifferibile urgenza, il Rettore può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione, riferendo, per la ratifica, all'Organo competente nella seduta immediatamente successiva.

5. Il Rettore può, altresì, delegare particolari compiti ad altri docenti nominati con proprio decreto, del cui operato resta, comunque, responsabile.

6. Su proposta del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione, il Rettore può nominare una o più Commissioni permanenti con funzioni istruttorie e poteri di proposta su specifiche questioni. Modalità di designazione e nomina dei componenti di tali Commissioni sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.


7. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno, in servizio presso Università italiane, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Università.

8. L'elettorato attivo spetta:

- a) a tutti i professori di ruolo;
- b) a tutti i ricercatori e agli assistenti ordinari di ruolo ad esaurimento;
- c) ai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Dipartimento, con voto individuale pesato in modo da rispettare il rapporto del 15% tra l'elettorato attivo loro spettante e l'elettorato attivo del corpo docente, secondo modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo;
- d) al personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici e dirigente – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – con voto individuale pesato in modo da rispettare il rapporto del 15% tra l'elettorato attivo loro spettante e l'elettorato attivo del corpo docente.

9. Per l'elezione del Rettore è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano nel ruolo.

10. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro; dura in carica sei anni accademici e il mandato non è rinnovabile.



Art. 27 - Senato Accademico

1. Il Senato Accademico esercita la funzione di programmazione, di coordinamento e verifica delle attività didattiche e di ricerca, fatte salve le attribuzioni degli altri Organi; promuove la cooperazione con altre Università e Centri culturali e di ricerca; assicura il costante collegamento con le Istituzioni e le forze sociali e produttive.
2. In particolare il Senato Accademico:
 - a) formula al Rettore proposte per la redazione del documento di programmazione triennale;
 - b) esprime al Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale dell'Ateneo;
 - c) può formulare proposte ai fini della formazione dei Bilanci di previsione;
 - d) esprime al Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, parere sul Bilancio di previsione annuale e triennale e sul Conto consuntivo dell'Università;
 - e) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;
 - f) formula al Consiglio di Amministrazione pareri obbligatori e proposte sull'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica di corsi o sedi, tenendo conto delle proposte provenienti dalle competenti strutture e del parere delle relative Commissioni paritetiche docenti-studenti;
 - g) propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione, la modifica, la disattivazione di Dipartimenti, Scuole/Facoltà e Centri di ricerca, tenendo conto delle proposte formulate dalle strutture interessate;
 - h) esprime parere al Consiglio di Amministrazione in ordine alla costituzione di Centri di servizio;
 - i) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le Scuole/Facoltà, sentito il Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti delle Scuole/Facoltà;
 - j) formula al Consiglio di Amministrazione proposte di criteri di ripartizione e proposte motivate di assegnazione di:
 - I. posti di professore e ricercatore ai Dipartimenti;
 - II. posti di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica;
 - III. risorse finanziarie per progetti di ricerca di Ateneo, per borse di studio e assegni di ricerca;
 - IV. borse di studio per i dottorati di ricerca;
 - V. finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle attività didattiche e dei servizi connessi;
 - k) formula al Consiglio di Amministrazione proposte per la messa a concorso di posti di professore e di ricercatore e di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica sulla base delle richieste avanzate dai Dipartimenti e dei pareri delle Scuole/Facoltà;
 - l) esprime parere, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, sulle richieste motivate avanzate dai Dipartimenti di risorse logistiche, finanziarie e di personale tecnico amministrativo necessarie al conseguimento degli obiettivi dei Dipartimenti medesimi;
 - m) approva l'offerta formativa e il Manifesto degli studi;
 - n) designa i componenti del Collegio di disciplina;
 - o) delibera le modifiche e la revisione dello Statuto in conformità alle norme stabilite per il relativo procedimento;
 - p) approva il Regolamento generale di Ateneo, previo parere del Consiglio di Amministrazione;
 - q) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole/Facoltà, in materia di didattica e ricerca;
 - r) esprime parere obbligatorio sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - s) esprime parere obbligatorio sul Regolamento di funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
 - t) esprime parere favorevole sul Regolamento di funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
 - u) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice dei comportamenti e decide, su proposta del Rettore, sulle relative violazioni, qualora esse non siano di competenza del Collegio di disciplina;
 - v) esercita il controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, in ordine al Regolamento di funzionamento del Consiglio degli studenti;
 - w) approva il Regolamento per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti e dai dottorandi, acquisito il parere del Consiglio degli studenti per quanto di competenza;
 - x) propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di Corsi di orientamento studenti e di servizi didattici integrativi;



y) esprime parere al Consiglio di Amministrazione in ordine agli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni nelle materie di propria competenza;

z) approva i contratti e le convenzioni nei casi previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

aa) può proporre, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, al corpo elettorale, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, una mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato;

bb) adotta il proprio Regolamento di funzionamento.

3. Il Senato Accademico esercita, altresì, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonché dal presente Statuto e dalla normativa regolamentare.

4. Il Senato Accademico è composto da:

a) il Rettore;

b) dieci Direttori di Dipartimento, due per ciascuna delle cinque macroaree sotto elencate, nonché un Direttore per i Dipartimenti delle sedi decentrate, laddove istituiti, eletti dal Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti delle Scuole/Facoltà, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, anche sulla base di un principio di ponderazione del voto. In ogni caso, per le macroaree composte da più aree scientifico-disciplinari, non può essere eletto più di un Direttore per area.

Per l'elezione della componente dei Direttori di Dipartimento, sono individuate le seguenti macroaree scientifiche:

I. macroarea 1 scientifica tecnologica:

Area 01 Scienze matematiche e informatiche

Area 02 Scienze fisiche

Area 03 Scienze chimiche

Area 04 Scienze della terra

II. macroarea 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie:

Area 05 Scienze biologiche

Area 07 Scienze agrarie e veterinarie

III. macroarea 3 scienze mediche:

Area 06 Scienze mediche

IV. macroarea 4 scienze umanistiche:

Area 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

Area 14 Scienze politiche e sociali

V. macroarea 5 scienze giuridiche ed economiche:


Area 12 Scienze giuridiche

Area 13 Scienze economiche e statistiche;

c) un rappresentante per ciascuna delle seguenti aree scientifico-disciplinari:

- Scienze matematiche e informatiche
- Scienze fisiche
- Scienze chimiche
- Scienze della terra
- Scienze biologiche
- Scienze mediche
- Scienze agrarie e veterinarie
- Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
- Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
- Scienze giuridiche
- Scienze economiche e statistiche
- Scienze politiche e sociali.

I rappresentanti delle aree scientifiche sono eletti dai professori e ricercatori afferenti all'area tra professori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo in modo da garantire la presenza di due professori di I fascia, cinque professori di II fascia e cinque ricercatori. I docenti appartenenti ad Aree diverse da quelle di cui alla lett. c) devono optare per l'Area in cui esercitare l'elettorato attivo e passivo in ragione della congruità dell'attività scientifica e didattica. Il Senato Accademico valuta tale congruità;



- d) cinque rappresentanti degli studenti;
 - e) un rappresentante dei dottorandi di ricerca;
 - f) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato.
- I rappresentanti di cui alle lett. d), e) ed f) sono eletti secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
5. Il Senato Accademico é convocato ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresì, su richiesta motivata di 1/5 dei suoi componenti.
6. Il Senato Accademico dura in carica tre anni accademici. I componenti di cui alle lett. d) ed e) del comma 4 durano in carica due anni accademici. Tutti i componenti sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
7. Alle riunioni del Senato Accademico partecipano, senza diritto di voto:
- a) il pro-rettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza del Rettore, lo presiede con diritto di voto;
 - b) il Direttore Generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 28 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita funzioni di indirizzo strategico, di gestione e di controllo dell'attività amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività.
2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
- a) adotta il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il Senato Accademico;
 - b) esprime parere sul Regolamento generale di Ateneo;
 - c) esprime parere favorevole sui regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole/Facoltà, attinenti la didattica e la ricerca;
 - d) delibera sul Regolamento di funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, sentito il Senato Accademico;
 - e) approva il Regolamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, previo parere favorevole del Senato Accademico;
 - f) esprime parere favorevole sul Codice dei comportamenti;
 - g) esprime parere favorevole sulle modifiche e la revisione dello Statuto;
 - h) conferisce, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, l'incarico di Direttore Generale e può revocarne l'incarico nei casi previsti dal presente Statuto;
 - i) fornisce indirizzi al Direttore Generale per la gestione e l'organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo;
 - j) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di competenza, il Bilancio di previsione annuale e triennale, il Conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;
 - k) trasmette al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle finanze il Bilancio di previsione annuale e triennale e il Conto consuntivo;
 - l) delibera l'istituzione, l'attivazione, la disattivazione, la soppressione e la modifica di corsi o sedi, previo parere obbligatorio e/o proposta del Senato Accademico;
 - m) delibera l'attivazione, la modifica, la disattivazione di Dipartimenti, Scuole/Facoltà e Centri di ricerca proposte dal Senato Accademico;
 - n) delibera, su richiesta dei Dipartimenti interessati e previo parere del Senato Accademico, la costituzione di Centri di servizio interdipartimentali; delibera altresì, previo parere del Senato Accademico, la costituzione di Centri di servizio di Ateneo e interuniversitari;
 - o) delibera l'attivazione di corsi di orientamento studenti e di servizi didattici integrativi, proposta dal Senato Accademico;
 - p) delibera, previo parere del Senato Accademico, la costituzione dell'Agenzia per i rapporti con l'esterno ed esprime parere sul relativo regolamento;
 - q) delibera sulla base dei criteri proposti dal Senato Accademico la ripartizione di:
 - I. posti di professore e ricercatore ai Dipartimenti;
 - II. posti di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica;
 - III. risorse finanziarie per progetti di ricerca di Ateneo, per borse di studio e assegni di ricerca;



- IV. borse di studio per i dottorati di ricerca;
V. finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle attività didattiche e dei servizi connessi;
- r) assegna, anche sulla base delle proposte motivate formulate dal Senato Accademico, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. j):
- I. posti di professore e ricercatore ai Dipartimenti;
 - II. posti di personale tecnico-amministrativo;
 - III. risorse finanziarie per progetti di ricerca di Ateneo, per borse di studio e assegni di ricerca;
 - IV. borse di studio per i dottorati di ricerca;
 - V. finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle attività didattiche e dei servizi connessi;
- s) delibera, sulla base delle proposte formulate dal Senato Accademico, la messa a concorso di posti di professore e di ricercatore e di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica;
- t) approva le proposte di chiamata formulate dai Dipartimenti;
- u) delibera, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, previo parere del Senato Accademico, sulle richieste motivate avanzate dai Dipartimenti di risorse logistiche, finanziarie e di personale tecnico amministrativo necessarie al conseguimento degli obiettivi dei Dipartimenti medesimi;
- v) determina, previo parere del Consiglio degli studenti, la misura delle tasse universitarie e quella dei contributi a carico degli studenti per il finanziamento dei servizi centrali e dei diversi Corsi di studio; determina, altresì, le tariffe e i compensi spettanti all'Ateneo per le prestazioni rese a terzi;
- w) definisce gli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni, acquisito il parere del Senato Accademico;
- x) approva i contratti e le convenzioni nei casi previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- y) delibera in ordine a tutti gli atti negoziali che non rientrino nell'autonomia decisionale dei Centri di spesa e dei dirigenti;
- z) delibera, su proposta del Direttore Generale, il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico – amministrativo;
- aa) delibera, con decisione motivata, il ricorso al patrocinio di avvocati del libero Foro, in relazione alle liti attive e passive in cui è parte l'Università;
- bb) adotta il proprio regolamento di funzionamento.
3. Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, delibera in ordine ai procedimenti disciplinari nei confronti dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato.
4. Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di indicare i parametri relativi alla valutazione dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.
5. Il Consiglio di Amministrazione esercita, altresì, tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonché dal presente Statuto e dalla normativa regolamentare.
6. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
- a) il Rettore, con funzioni di Presidente;
 - b) due componenti scelti tra personalità italiane o straniere non appartenenti ai ruoli dell'Università di Bari a decorrere dai tre anni precedenti la nomina e per tutta la durata del mandato;
 - c) quattro componenti nominati nell'ambito del personale docente e tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato dell'Università, di cui un professore di I fascia, un professore di II fascia, un ricercatore a tempo indeterminato ed un appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato;
 - d) due rappresentanti degli studenti.
7. I componenti di cui al comma 6, lett. b) e c), devono avere ampia conoscenza del sistema universitario italiano, una qualificazione scientifica e culturale di alto livello e/o elevata competenza in campo gestionale, comprovata da un'esperienza qualificata in amministrazioni pubbliche o istituzioni, fondazioni od enti, pubblici o privati, di alto rilievo istituzionale, culturale, economico.
8. Tutti i candidati devono impegnarsi al rispetto di quanto previsto nel Codice dei comportamenti e non essere in situazioni di conflitto di interessi con l'Università.
- In particolare, per tutta la durata del mandato, a pena di decadenza, i componenti di cui al comma 6, lett. b) e c) non devono:
- a) ricoprire altre cariche accademiche salve le eccezioni previste dalla normativa vigente;
 - b) essere componenti di altri organi dell'Università, compreso il Collegio di disciplina, salvo che del Consiglio di Dipartimento;



- c) ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle Scuole di specializzazione o componente del Consiglio delle Scuole di specializzazione;
- d) rivestire alcun incarico di natura politica;
- e) ricoprire cariche in enti e/o aziende legate all'Università da contratti di appalto o altri similari rapporti di interesse;
- f) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;
- g) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR;
- h) essere dirigenti dell'Università.
9. I componenti di cui al comma 6, lett. b), non devono avere con l'Università rapporti di lavoro, né contratti in corso, né liti pendenti e non devono essere iscritti alla Università.
10. I componenti di cui al comma 6, lett. b) e c), sono individuati a seguito di procedure pubbliche di selezione indette dal Rettore con la pubblicazione di appositi bandi; gli interessati presentano la propria candidatura corredata di *curriculum* scientifico-professionale. I bandi, pubblicati sul sito dell'Università, prevedono, tra l'altro, i requisiti, le incompatibilità e i criteri di valutazione. Prevedono, altresì, che il personale docente in regime di tempo definito opti per il regime a tempo pieno in caso di nomina.
11. I componenti di cui al comma 6, lett. b), sono individuati da una Commissione di garanzia costituita dal Rettore, dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione, dal Presidente del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, dal Presidente del Collegio dei Garanti dei comportamenti e dal Garante degli studenti.
12. I componenti di cui al comma 6, lett. c), sono individuati dalla Commissione di garanzia di cui al precedente comma in una rosa di nominativi selezionata dal Senato Accademico, con la partecipazione del Rettore, senza diritto di voto, in misura doppia per ciascuna categoria rispetto ai componenti da nominare.
13. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il principio costituzionale delle pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici.
14. I componenti di cui al comma 6, lett. b) e c), durano in carica tre anni solari; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni solari. Tutti i componenti sono rinnovabili per una sola volta.
15. In caso di decadenza o di altra causa di cessazione anticipata di uno o più componenti di cui al comma 6, lett. b) e c) si procede al rinnovo del bando.
16. In caso di anticipata cessazione del Rettore, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal professore di I fascia più anziano nel ruolo dell'Università e può compiere solo attività di ordinaria amministrazione.
17. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, in via ordinaria, con cadenza almeno mensile e, in via straordinaria, ogni volta in cui il Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresì, su richiesta motivata di almeno 1/5 dei componenti.
18. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto:
- a) il pro-rettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza del Rettore, lo presiede con diritto di voto;
- b) il Presidente o un componente del Collegio dei Revisori dei conti;
- c) il Direttore Generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

CAPO II – ORGANI DI GESTIONE, DI CONTROLLO, CONSULTIVI E DI GARANZIA


Art. 29 - Direttore Generale

1. L'incarico di Direttore Generale è conferito a persona in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, individuata attraverso procedura selettiva, con la pubblicazione di apposito bando.

L'incarico è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico.

Il rapporto è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata pari ad anni tre, rinnovabile.

Il trattamento economico spettante al Direttore Generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.



Nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un dipendente pubblico, questi deve essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico dall'amministrazione di appartenenza e ha diritto al mantenimento del posto; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

2. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ove svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

3. Al Direttore Generale è attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché la gestione amministrativa del personale docente.

4. L'attività di direzione generale non si estende alla gestione della didattica e della ricerca.

5. Al Direttore Generale sono attribuiti i compiti e poteri, di cui alla normativa vigente, ed in particolare, il Direttore Generale è responsabile, nell'ambito degli indirizzi fissati dagli Organi di governo e in attuazione delle delibere degli stessi, della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Università, fatte salve le competenze attribuite dalla legge, dal presente Statuto o dalla normativa regolamentare, agli Organi di Governo, ai Dipartimenti e alle Scuole/Facoltà, nonché della complessiva attività svolta dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi assegnati annualmente dal Consiglio di Amministrazione che ne valuta il conseguimento.

6. Il Direttore Generale, sentito il Rettore, nomina il dirigente vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

7. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, con la maggioranza assoluta dei componenti, può revocare anticipatamente l'incarico di Direttore Generale in caso di gravi irregolarità nella emanazione degli atti o persistente e rilevante inefficienza nello svolgimento delle sue attribuzioni o nel perseguimento degli obiettivi assegnati.

La revoca dell'incarico, in ogni caso, è disposta con provvedimento motivato, previa contestazione all'interessato.

In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, le funzioni di Direttore Generale sono attribuite al dirigente vicario per una durata non superiore a mesi sei.

Art. 30 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'Organo di controllo interno della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università e svolge le funzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti di cui:

a) uno effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Senato Accademico, in una rosa, proposta dal Rettore, di nominativi di magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato;

b) uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

c) uno effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

Nessuno dei componenti può appartenere ai ruoli dell'Ateneo, né avere rapporti di collaborazione e/o liti pendenti con lo stesso.

Ciascun componente deve impegnarsi al rispetto di quanto previsto dal Codice dei comportamenti dell'Ateneo.


4. Il Collegio, nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre esercizi finanziari e l'incarico può essere rinnovato una sola volta consecutivamente.

5. Le modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 31 - Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione dell'Università è preposto alla valutazione delle strutture amministrative, della didattica e della ricerca.

2. Sono attribuite al Nucleo, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui alla vigente normativa relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale e tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.



3. L'Università assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

4. Il Nucleo è composto da otto esperti, nominati dal Rettore su proposta del Senato Accademico e da un rappresentante degli studenti, eletto secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Gli otto esperti devono avere elevate competenze scientifiche e organizzative e/o provata esperienza di valutazione ed il loro *curriculum* è reso pubblico nel sito internet dell'Università. Almeno cinque dei componenti del Nucleo devono essere esterni all'Università. Il Nucleo elegge, fra questi ultimi, il Coordinatore, che coordina i lavori e convoca le riunioni.

I componenti del Nucleo durano in carica cinque anni e non possono essere rinnovati. Il rappresentante degli studenti dura in carica due anni, rinnovabili per una sola volta.

L'eventuale compenso è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

5. Ai fini della valutazione, il Nucleo tiene conto dei documenti di programmazione triennale della ricerca e della didattica delle strutture dipartimentali e, in ogni caso, dei pareri formulati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti. Limitatamente alla valutazione della didattica, dei relativi servizi di supporto nonché della corretta gestione delle risorse universitarie destinate a servizi agli studenti, il Nucleo tiene conto, altresì, delle indicazioni del Consiglio degli studenti.

Il Nucleo può avvalersi di indagini svolte da strutture di ricerca universitarie o esterne.

Art. 32 - Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole/Facoltà

1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole/Facoltà è costituito dai Direttori di tutti i Dipartimenti e dai Presidenti di tutte le Scuole/Facoltà dell'Università ed è presieduto dal Rettore o suo delegato; nel caso di Dipartimento interuniversitario il cui Direttore sia docente di altro Ateneo, entra a far parte del collegio il sostituto del Direttore, appartenente ai ruoli dell'Università.

2. Il Collegio, secondo norme stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, elegge al proprio interno un Coordinamento, con funzioni istruttorie, composto da cinque Direttori, uno per ogni macroarea, da due Presidenti di Scuola/Facoltà ed un Coordinatore.

Non possono far parte del Coordinamento i Direttori di Dipartimento eletti nel Senato Accademico.

3. Il Collegio:

a) esprime i pareri richiesti dagli Organi dell'Ateneo sulle materie di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole/Facoltà;

b) favorisce l'uniforme applicazione, all'interno dei Dipartimenti e delle Scuole/Facoltà, delle procedure amministrative previste dai Regolamenti dell'Università;

c) può formulare proposte ed esprimere pareri sulle materie di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole/Facoltà e, in particolare, sui criteri generali di organizzazione dei servizi e di ripartizione di risorse umane e finanziarie;

d) elegge i Direttori di Dipartimento componenti il Senato Accademico;

e) esercita tutte le altre attribuzioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

4. Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole/Facoltà, nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere forme di coordinamento delle attività e dei servizi per la ricerca e la didattica.

5. Il Collegio è convocato dal Rettore ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno 1/4 dei suoi componenti.

Art. 33 - Conferenza di Ateneo

1. Il Rettore indice, almeno annualmente, la Conferenza di Ateneo, al fine di incrementare i momenti di confronto all'interno della comunità universitaria, nonché tra l'Università e i principali soggetti della comunità territoriale di riferimento.

2. In particolare, nella Conferenza di Ateneo sono presentati dal Rettore:

a) i documenti di rendicontazione sociale, ambientale e di genere;

b) le linee guida di indirizzo e di programmazione dell'Università.

3. Le modalità di funzionamento della Conferenza di Ateneo sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.



Art. 34 - Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti, anche nei confronti degli organi centrali.

2. In particolare, il Consiglio degli studenti esprime pareri obbligatori su:

- a) il documento di programmazione triennale;
- b) i piani di sviluppo, limitatamente alle questioni attinenti la programmazione didattica, i servizi agli studenti e le politiche di diritto allo studio, *placement* e orientamento;
- c) il bilancio, limitatamente alla parte concernente gli impegni di spesa per i servizi agli studenti e miglioramento della didattica;
- d) il Regolamento didattico di Ateneo e gli altri regolamenti attinenti l'attività didattica;
- e) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
- f) gli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario;
- g) l'offerta formativa di Ateneo;
- h) il Codice dei comportamenti di Ateneo.

3. Il Consiglio degli studenti, a maggioranza assoluta dei presenti, propone forme di consultazione della componente studentesca, secondo modalità indicate dal Regolamento generale di Ateneo.

Il Consiglio degli studenti assicura la totale trasparenza e pubblicità delle decisioni assunte.

4. Il Consiglio degli studenti adotta il proprio Regolamento e determina criteri relativi alla ripartizione dei fondi destinati ad attività formative autogestite.

5. Il Consiglio degli studenti formula proposte in ordine ad ogni altra questione di esclusivo o prevalente interesse degli studenti.

L'Organo destinatario di tali proposte è tenuto a discuterle entro 90 giorni.

6. Il Consiglio degli studenti è composto da:

- a) i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico;
- b) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- c) il rappresentante degli studenti eletto nel Nucleo di Valutazione;
- d) i rappresentanti degli studenti eletti nel Comitato per lo sport universitario;
- e) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario;
- f) una rappresentanza degli studenti eletta nelle Scuole/Facoltà e/o Dipartimenti secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

7. Il Presidente è eletto tra i componenti del Consiglio degli studenti, con modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 35 – Consulta degli specializzandi


E' istituita la Consulta degli specializzandi, con le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 36. - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità nell'accesso al lavoro, nella ricerca, nello studio, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro ogni forma di discriminazione.

2. Il Comitato ha il compito, in particolare, di:

- a) promuovere pari opportunità tra tutte le componenti che lavorano o studiano nell'Università proponendo misure e azioni dirette a prevenire, contrastare e rimuovere ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla diversa abilità, alla religione, alla lingua, alle convinzioni personali e politiche, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro e nella sicurezza sul lavoro;
- b) predisporre piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità;
- c) promuovere la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche tramite attività a carattere scientifico, formativo e culturale;



d) attuare azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione morale, fisica o psicologica e assicurando l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

3. Il Comitato assume, nell'ambito di competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio.

Il Comitato assume tutte le altre funzioni, previste dalla legge e dai contratti collettivi, attribuite ai comitati per le pari opportunità e ai comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*.

4. L'Università fornisce al Comitato tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operatività.

5. Il Comitato adotta il proprio Regolamento, che è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

6. Il Comitato, costituito con atto del Direttore Generale, è composto da:

a) un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'Ateneo, in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato;

b) un numero di rappresentanti dell'amministrazione, individuati con procedura elettorale, pari a quello complessivo di cui alla lett. a), in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato; il numero degli eligendi è individuato in modo da assicurare una rappresentanza paritaria del personale docente e tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici;

c) due rappresentanti degli studenti, uno dei dottorandi ed uno degli specializzandi.

Il Comitato è formato da altrettanti componenti supplenti che partecipano alle sedute in caso di assenza o impedimento dei titolari.

Le modalità di individuazione dei componenti del Comitato sono stabilite da apposito Regolamento.

Il Comitato ha composizione paritetica, in modo da assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi.

Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il delegato alla diversa abilità, ove nominato.

7. Il Comitato elegge al suo interno un/a Presidente scegliendolo/a nell'ambito della componente di cui al comma 6, lett. b).

8. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi hanno diritto di voto nelle materie di competenza del Comitato, ad eccezione di quelle inerenti il benessere organizzativo e la gestione del rapporto di lavoro.

9. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e specializzandi durano in carica due anni.

Art. 37 - Garante degli studenti

1. Al fine di garantire la tutela e l'effettività dei diritti degli studenti, anche secondo quanto previsto dallo Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari, è istituito il Garante degli studenti con il compito di:

a) intervenire a tutela di qualunque studente si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, ritardi imputabili a provvedimenti ovvero a comportamenti anche omissivi di organi ed uffici dell'Università.

Il Consiglio degli Studenti o singoli studenti possono rivolgersi al Garante degli studenti, che, in conformità alla normativa regolamentare, esprime il proprio parere ed eventualmente interviene mediante segnalazioni agli organi di volta in volta competenti;

b) esaminare e controllare lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dell'informazione, dello sport e del tempo libero;

c) formulare i criteri di valutazione, finanziamento e verifica delle attività autogestite sentito il parere obbligatorio del Consiglio degli studenti e del Senato Accademico;

d) avanzare proposte ed esprimere pareri sulle questioni che riguardano l'attuazione dei diritti degli studenti;

e) presentare annualmente al Senato Accademico e al Consiglio degli studenti una relazione sull'attività svolta.

Gli atti del Garante non sono vincolanti.

2. Le modalità di nomina e la durata del mandato sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 38 – Collegio dei Garanti dei comportamenti

1. E' istituito il Collegio dei Garanti dei comportamenti, allo scopo di dare applicazione alle disposizioni del Codice dei comportamenti nella comunità universitaria.



2. In particolare, il Collegio dei Garanti dei comportamenti svolge l'attività istruttoria relativa alle violazioni del codice che non integrino illeciti disciplinari, in base al procedimento disciplinato dal codice dei comportamenti.

Al termine dell'istruttoria, il Collegio dei Garanti dei comportamenti trasmette una relazione contenente le connesse risultanze al Rettore, il quale provvede a formulare al Senato Accademico la proposta di irrogazione della relativa sanzione.

3. Il Collegio dei Garanti dei comportamenti è composto da tre professori ordinari, con anzianità in tale ruolo di almeno dieci anni, scelti dal Senato Accademico, con la maggioranza dei tre quarti, fra una rosa di nove nominativi proposta dal Rettore, tra docenti di documentata qualificazione scientifica che, nel corso della carriera, abbiano testimoniato indiscussa autorevolezza morale e riconosciuta indipendenza di giudizio.

Il Presidente è individuato tra i componenti del Collegio dei Garanti dei comportamenti, nella prima seduta.

4. Il Collegio dei Garanti dei comportamenti è nominato con Decreto Rettorale per tre anni accademici e il mandato non è rinnovabile.

Art. 39 - Collegio di disciplina

1. E' istituito il Collegio di disciplina, competente per i procedimenti disciplinari relativi ai professori di I, II fascia, ricercatori a tempo indeterminato e assistenti del ruolo ad esaurimento.

2. Il Collegio è composto da tre professori di I fascia, tre professori di II fascia e tre ricercatori a tempo indeterminato, quali componenti effettivi, e da un componente supplente per ciascuna categoria, tutti in regime d'impegno a tempo pieno.

Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio ed è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da tre membri effettivi e un supplente.

La prima sezione è formata da professori di I fascia e opera solo nei confronti dei professori di I fascia; la seconda sezione è formata da professori di II fascia e opera solo nei confronti dei professori di II fascia; la terza sezione è formata da ricercatori a tempo indeterminato e opera solo nei confronti dei ricercatori.

3. Il Collegio è costituito con decreto del Rettore su designazione del Senato Accademico dei componenti di cui al comma 2.

La designazione avviene fra una rosa di nominativi proposti dai Dipartimenti, uno per ciascuna categoria.

4. Il Collegio dura in carica quattro anni e i componenti non sono immediatamente ridesignabili.

Ciascuna sezione è presieduta dal componente più anziano nel ruolo.

In caso di assenza o impedimento di uno o più componenti effettivi al momento di avvio del procedimento disciplinare subentrano i componenti supplenti e il Collegio opera in tale composizione fino alla formulazione del parere.

5. Il procedimento disciplinare è avviato dal Rettore per ogni fatto che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura. Entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, previa contestazione di addebito all'interessato e fissazione di un termine per la presentazione di deduzioni, il Rettore trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta in ordine alla sanzione da irrogare.

6. Il Collegio è competente a svolgere la fase istruttoria del procedimento disciplinare e ad esprimere parere conclusivo sulla proposta del Rettore, entro trenta giorni dalla sua ricezione. Il termine è sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione ove il Collegio ritenga necessaria un'integrazione di istruttoria.


7. Il Collegio, udito il Rettore o suo delegato, convoca il docente sottoposto a procedimento disciplinare, che può farsi assistere da un collega o da un difensore di fiducia.

8. Il parere del Collegio, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sia in relazione alla sanzione proposta, assunto nei termini di cui al comma 6, deve essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento conformemente al parere espresso dal Collegio.

9. Ove la decisione del Consiglio di Amministrazione non intervenga entro centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento, esso si estingue.

10. Ove il Collegio o il Consiglio di Amministrazione siano in fase di costituzione il termine è sospeso fino alla loro regolare costituzione.



11. Nelle more della costituzione del Collegio di disciplina, nei casi in cui il Rettore abbia conoscenza di fatti che possono dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, i termini previsti dall'art. 10 della l. 240/2010 sono sospesi fino alla costituzione del Collegio.

Il Rettore avvia il procedimento disciplinare e, contestualmente, informa il docente interessato della sospensione dei termini fino alla costituzione del Collegio.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica la normativa vigente in materia.

TITOLO V - ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Art. 40 - Principi Generali

1. L'attività di ricerca è compito istituzionale di ogni docente al quale l'Università assicura l'accesso alle strutture e alle attrezzature necessarie per lo svolgimento della ricerca scientifica e ai mezzi finanziari compatibilmente con le risorse di bilancio ed in applicazione dei risultati dei processi di valutazione.

2. L'Università provvede a far conoscere i risultati della propria attività scientifica rendendone agevole l'accesso a chiunque ne abbia interesse, nel rispetto della legislazione in materia di tutela della proprietà intellettuale, della riservatezza dei dati personali e degli accordi con soggetti pubblici e privati.

3. Ogni docente, nel rispetto degli obiettivi formativi e delle esigenze di coordinamento operato dalla struttura didattica di cui fa parte, può determinare liberamente contenuti e metodi della propria attività d'insegnamento.

4. L'Università, nel rispetto del presente Statuto e della normativa regolamentare, garantisce autonomia alle strutture attraverso le quali organizza la propria attività di ricerca e di didattica.

5. Le strutture, in conformità alla normativa regolamentare, garantiscono la promozione, il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, il buon andamento dell'organizzazione didattica e il diritto allo studio degli studenti.

CAPO I – ORDINAMENTO DELLA DIDATTICA

Art. 41 - Titoli di studio

1. L'Università eroga, anche attraverso formazione a distanza e modalità *e-learning*, l'attività didattica necessaria al conseguimento dei seguenti titoli: laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, specializzazione, dottorato di ricerca, secondo gli ordinamenti degli studi determinati nel Regolamento didattico di Ateneo e quanto stabilito dai Regolamenti dei Corsi di studio per gli aspetti organizzativi, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di rispettivo riferimento.

2. L'attività didattica relativa al Dottorato di ricerca è regolata dal successivo art. 43.

3. Nella programmazione dell'offerta formativa, l'Università tende alla razionalizzazione dei Corsi di studio, promuovendo sinergie con le Istituzioni universitarie del sistema federativo, nell'ambito degli indirizzi del Comitato Universitario Regionale di Coordinamento.


4. L'Università può costituire, anche in collaborazione con altre Istituzioni universitarie italiane e/o estere e con il supporto di altri soggetti pubblici e/o privati, sedi didattiche e/o attivare corsi all'estero, nel rispetto dell'ordinamento universitario italiano e delle leggi italiane, nonché di quelli del Paese ospitante.

Art. 42 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

1. L'Università, nel rispetto della normativa vigente, promuove ed attua in collaborazione con gli Istituti di istruzione superiore di secondo grado, in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale, servizi didattici integrativi rivolti ai docenti ed agli studenti dei detti istituti, al fine di far acquisire conoscenze e competenze finalizzate ad una scelta consapevole del percorso di studio e professionale e contrastare i fenomeni di abbandono e dispersione.

2. L'Università organizza, altresì, corsi di aggiornamento e formazione del proprio personale tecnico e amministrativo, previa informazione e consultazione delle rappresentanze dei lavoratori.

3. In conformità alle regole dettate dal Regolamento didattico di Ateneo, l'Università può, inoltre, deliberare, previa individuazione delle risorse da impegnare, di organizzare:



- a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
 - b) corsi di perfezionamento post-laurea;
 - c) corsi di educazione e aggiornamento culturale degli adulti;
 - d) corsi di formazione permanente e ricorrente dei lavoratori subordinati ed autonomi, anche in collaborazione con le Regioni;
 - e) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
4. L'Università rilascia attestati sull'attività svolta nei corsi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Le attività di cui al precedente comma 3 possono essere intraprese anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, operanti a livello locale, nazionale, comunitario o internazionale e possono essere oggetto di contratti o convenzioni a titolo oneroso.
6. Le deliberazioni di attivazione dei corsi di cui al precedente comma 3 sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta o previo parere del Senato Accademico. I criteri e le modalità di svolgimento di tali corsi sono deliberati dalle competenti strutture, secondo la normativa dettata dal Regolamento didattico di Ateneo.
7. L'Università favorisce, anche attraverso appositi finanziamenti e fornendo servizi e strutture, le attività formative e culturali autogestite dagli studenti, da svolgersi secondo i criteri e le modalità fissate in apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico, acquisito il parere del Consiglio degli studenti per quanto di competenza.

Art. 43 - Dottorato di ricerca

1. Il Dottorato di ricerca è finalizzato al conseguimento di una elevata specializzazione nel campo della ricerca, fornendo le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione scientifica in ambito sia pubblico che privato.
- L'Università provvede a disciplinare l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di dottorato con apposito regolamento.
2. Ogni corso di Dottorato prevede, oltre all'attività di ricerca, anche un adeguato programma formativo.
3. Al termine dei corsi di Dottorato, l'Università rilascia il titolo di dottore di ricerca.
4. Il Consiglio di Amministrazione istituisce i corsi di Dottorato di ricerca, su proposta dei Consigli di Dipartimento interessati e previa deliberazione del Senato Accademico, per gli aspetti di propria competenza.
5. L'Università può istituire corsi di dottorato anche in forma consortile con altre Università italiane o estere o in forma convenzionata con soggetti pubblici o privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e con documentata attività di ricerca, nonché di personale, di strutture e di attrezzature idonei. L'Università può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l'istituzione di dottorati di ricerca di particolare interesse territoriale. Gli accordi di cooperazione fra Università possono prevedere le modalità per il mutuo riconoscimento del titolo o rilascio del titolo congiunto a firma dei Rettori di tutte le Università partecipanti al dottorato.
6. L'Università stipula accordi bilaterali con università e/o Enti esteri aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi consistenti nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università di Bari e di un docente dell'università partecipante. Ogni programma di co-tutela è supportato da una convenzione che specifica i termini dell'accordo. Gli accordi bilaterali comportano l'impegno delle parti a conferire il titolo di dottore di ricerca per la stessa tesi.
7. I Corsi di Dottorato di ricerca si svolgono all'interno di uno o più Dipartimenti sotto la responsabilità di un Collegio di docenti costituito da professori di ruolo e da ricercatori anche di Enti di ricerca, se previsto da atti convenzionali. Le competenze del Collegio e la nomina del coordinatore sono disciplinate secondo modalità previste dal regolamento.
8. Possono far parte del Collegio e svolgere attività didattica nel corso di dottorato anche docenti di altre Università italiane e estere.
9. Il corso di dottorato ha sede amministrativa in uno dei Dipartimenti ove viene svolta l'attività scientifica del dottorato.
10. L'Università può prevedere l'attivazione di una o più Scuole di Dottorato. La Scuola di Dottorato coordina i Corsi di Dottorato ad essa afferenti, ne approva i progetti formativi e ne verifica i risultati. Cura inoltre l'attivazione e la gestione delle attività comuni a più corsi di dottorato.
11. Le Scuole di dottorato sono istituite anche in consorzio tra più sedi universitarie eventualmente insistenti sullo stesso bacino territoriale.



12. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole di dottorato è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 44 - Scuole di specializzazione


1. Le Scuole di specializzazione, nelle tipologie previste dalla normativa in materia di formazione specialistica, sono istituite con provvedimento del Rettore. Il Senato Accademico approva la proposta avanzata dalla/e struttura/e didattica/he interessata/e, previo parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di competenza.
2. Le modalità di funzionamento delle Scuole di specializzazione previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, nel Regolamento generale di Ateneo e nel regolamento delle singole Scuole di specializzazione.
3. Sono Organi della Scuola di specializzazione il Direttore e il Consiglio.
4. I regolamenti delle Scuole di specializzazione sono emanati dal Rettore, su delibera del Senato Accademico.
5. I regolamenti didattici delle Scuole di specializzazione disciplinano i relativi ordinamenti nel rispetto delle normative vigenti per le diverse tipologie di Scuole.

Art. 45 - Master

1. I Master universitari sono attivati secondo norme e procedure disciplinate da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed emanato dal Rettore.
2. I corsi di master universitario di primo e di secondo livello possono essere attivati anche in collaborazione con altri enti italiani ed esteri, pubblici o privati, ivi comprese altre università, sulla base di apposite convenzioni e in rispondenza a specifiche esigenze di qualificazione e di alta professionalità nei settori di pertinenza.
3. Le convenzioni fra Università possono prevedere le modalità per il mutuo riconoscimento del Master.
4. Per accedere ai Master di primo livello, è necessario aver conseguito il titolo di Laurea.
Per accedere ai Master di secondo livello, è necessario aver conseguito il titolo di Laurea magistrale.
5. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli necessari per conseguire la Laurea o la Laurea magistrale. La durata minima dei Corsi di master universitario è di un anno accademico.
6. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario è deliberata dalla/e struttura/e didattiche competenti e deve essere specificamente finalizzata a rispondere a necessità formative presenti sul territorio nazionale. A tale scopo l'offerta formativa deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e consentire il periodico adeguamento al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro e delle professioni.

Art. 46 - Tutorato

1. Per ciascun Corso di studio deve essere assicurato un servizio di tutorato finalizzato a:
 - a) assistere ed orientare gli studenti lungo tutto il corso degli studi, in particolare in occasione della scelta degli indirizzi e della predisposizione dei piani di studio, della programmazione di periodi di studio all'estero e di *stage* presso enti pubblici e privati nonché della individuazione degli argomenti per la tesi di laurea;
 - b) rimuovere gli ostacoli ad una proficua partecipazione all'attività didattica;
 - c) rendere gli studenti attivamente partecipi al processo formativo.
2. Per il perseguimento di tali finalità e in relazione alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli, il tutore può adottare ogni iniziativa volta a sviluppare nello studente autonome capacità critiche di studio e di esposizione.
Tali iniziative possono essere promosse e perseguite in collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze studentesche.
3. Nell'ambito di ciascuna struttura didattica, il tutorato è compito istituzionale dei docenti che svolgono compiti didattici ufficiali.
Ciascuno studente, di norma, è seguito da uno stesso tutore per ogni ciclo omogeneo del Corso di studio.
4. Le modalità attuative del servizio di tutorato sono disciplinate dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento per il tutorato.



Art. 47 - Collaborazioni

1. Per il perseguimento dei propri obiettivi didattici, l'Università promuove ogni forma di collaborazione con Università italiane ed estere, ed in particolare con quelle della Unione Europea, incentivando lo scambio di docenti e studenti e personale tecnico-amministrativo e valorizzando le esperienze internazionali.
2. In particolare, l'Università promuove attività didattico-formative sviluppate con Università e istituzioni estere, anche al fine del rilascio di titoli congiunti o multipli.
3. Promuove, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile collaborazione con soggetti pubblici e privati, in particolare, favorisce lo svolgimento di tirocini pratici e di cicli di conferenze, seminari, esercitazioni, dottorati di lingua straniera. Promuove il finanziamento di borse di studio per ogni forma di attività didattica nonché di borse di dottorato anche riservate a studenti di cittadinanza non italiana. Tali attività devono, comunque, essere svolte sotto la responsabilità di personale universitario.
4. L'Università assicura, secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo, la pubblicità delle diverse forme di collaborazione e dei relativi risultati.


CAPO II - ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA DIDATTICA

Art. 48 – Strutture

1. I Dipartimenti sono le strutture cui è demandata l'organizzazione e la gestione delle attività di ricerca scientifica e didattica.
2. I Dipartimenti possono proporre la costituzione di Scuole/Facoltà con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività formative e di gestione dei servizi comuni.
3. I Dipartimenti possono costituire Centri Interdipartimentali e Interuniversitari di Ricerca nonché Centri di Eccellenza. Possono costituire anche Organismi associativi aperti alla partecipazione di altre Università e di altri Enti pubblici e privati, italiani ed internazionali.

Art. 49 - Dipartimento

1. L'Università si articola in Dipartimenti. Ad essi sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, delle attività rivolte all'esterno correlate o accessorie, nonché al trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione.
2. A ciascun Dipartimento afferisce un numero di professori e ricercatori non inferiore a cinquanta, appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in funzione di ambiti di ricerca e/o della erogazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.
E' possibile derogare a tale limite, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, per i Dipartimenti della sede ionica e di altre sedi decentrate.
I professori e i ricercatori sono incardinati in un Dipartimento. La sede di servizio è prevista nel bando relativo alla procedura di reclutamento.
3. L'attivazione di un Dipartimento, proposta dai docenti interessati, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
Nella proposta, corredata dall'elenco dei professori di ruolo e ricercatori che vi aderiscono, sono determinati gli obiettivi scientifici e didattici, i settori scientifico-disciplinari, individuate le risorse disponibili e delineato il piano di sviluppo.
4. La mobilità dei docenti tra Dipartimenti è disciplinata da apposito Regolamento di Ateneo.
5. Il Dipartimento è disattivato qualora il numero di professori di ruolo e ricercatori incardinati scenda al di sotto dei limiti di legge.
6. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni corrispondenti a particolari ambiti tematici, disciplinari o funzionali a specifiche esigenze organizzative e di ricerca, con strutture e servizi dedicati, purché ciò non comporti aggravio nei costi di gestione e di personale. Le sezioni costituite in differenti Dipartimenti possono cooperare per finalità di ricerca e per lo svolgimento di attività di servizio rivolte anche all'esterno, previo apposito accordo tra i Dipartimenti interessati.
Le sezioni sono prive di autonomia gestionale. Le modalità di costituzione sono definite dal Regolamento generale di Ateneo.



Il Dipartimento resta in ogni caso una struttura unitaria e risponde, per il tramite del suo Direttore, anche dell'operato delle sue eventuali articolazioni interne nei confronti dell'Ateneo e dei terzi.

7. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca, ferme restando l'autonomia di ogni singolo docente e la sua facoltà di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, erogati a livello locale, nazionale e internazionale.

8. Il Dipartimento organizza e gestisce autonomamente le attività didattiche dei corsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico quando ne soddisfi i requisiti necessari di docenza, ai sensi della normativa vigente. In tal caso cumula le funzioni di cui all'art. 53, comma 6, anche ove afferisca ad una Scuola/Facoltà.

Il Dipartimento, eventualmente con il coordinamento di una Scuola/Facoltà, organizza e gestisce le attività didattiche dei corsi di Laurea e Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico, delle Scuole di specializzazione, dei Master, dei Corsi di perfezionamento.

9. In particolare il Dipartimento:

a) organizza le attività di ricerca ed è responsabile della gestione amministrativa dei relativi programmi;
b) organizza le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione che devono svolgersi sotto la guida di un docente quale responsabile;
c) compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, nell'ambito delle proprie linee programmatiche annuali e triennali, acquisito il parere della/e Scuola/e/Facoltà cui eventualmente afferisce e tenuto conto delle esigenze della ricerca, formula al Senato Accademico, con il voto favorevole della maggioranza dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori:

I. richieste di nuovi posti in organico di professore di ruolo di settori ad esso afferenti;

II. richieste di ricercatori a tempo determinato di settori ad esso afferenti;

d) previo parere della/e Scuola/e/Facoltà cui eventualmente afferisce, provvede all'assegnazione dei posti di professore di ruolo e delle unità di ricercatore a tempo determinato ad esso attribuiti;

e) formula al Consiglio di Amministrazione proposte di chiamata di professori dei settori ad esso afferenti, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia;

f) formula al Consiglio di Amministrazione proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato dei settori ad esso afferenti con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori;

g) può formulare proposte ed esprimere parere, per quanto di competenza, in ordine all'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione o modifica di Corsi di studio;

h) propone al Senato Accademico il piano dell'offerta formativa;

i) delibera, previo parere della Scuola/Facoltà, sulle richieste di congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica avanzate dai docenti;

j) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

10. Il Dipartimento avanza al Consiglio di Amministrazione richiesta motivata di risorse logistiche, finanziarie e di personale tecnico-amministrativo necessarie al conseguimento dei propri obiettivi.

11. Il Dipartimento ha autonomia regolamentare e organizzativa, nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia; adotta un Regolamento di funzionamento nel rispetto delle norme di cui al presente Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo. Il Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.


12. Il Dipartimento, in base al Manifesto degli studi, delibera l'affidamento dei compiti didattici dei docenti ad esso afferenti, sentiti gli interessati, nel rispetto delle esigenze didattiche dei Corsi di studio/classe/interclasse e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo.

13. Il Dipartimento provvede, altresì, ai sensi della normativa vigente e per quanto di competenza, agli affidamenti ed ai contratti necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio.

14. Il Dipartimento verifica che i compiti di legge dei docenti ad esso afferenti siano stati assolti e approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti.

15. Il Dipartimento ha autonomia gestionale nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia. Ad esso è assegnato personale tecnico-amministrativo adeguato alle attività di ricerca e di didattica previste.

16. Al Dipartimento è assegnato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un segretario amministrativo che in attuazione delle direttive degli Organi di governo del Dipartimento, collabora con il Direttore al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura.



Art. 50 - Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:

- a) il Consiglio;
- b) il Direttore;
- c) la Giunta.

2. Il Consiglio di Dipartimento è composto:

- a) da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento;
- b) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici non inferiore a quattro unità e non superiore al 10% dei componenti dell'Organo;
- c) da una rappresentanza dei dottorandi;
- d) da una rappresentanza degli studenti, limitatamente alle questioni relative all'organizzazione dell'attività didattica, pari al 15% dei componenti dell'Organo.

I criteri di determinazione delle rappresentanze di cui alle lett. b), c) e d), sono stabilite dai regolamenti di ciascun Dipartimento; le modalità per la loro elezione sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Il segretario amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

3. Il Consiglio di Dipartimento delibera su tutte le materie di competenza del Dipartimento.

4. Il Direttore è eletto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, fra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento ed è nominato con Decreto Rettorale.

L'elettorato attivo spetta a tutti i professori di ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento nonché ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici e dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore del Dipartimento di cui all'art. 49, comma 8, primo periodo, spetta, altresì, ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento.

Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

5. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; promuove le attività del Dipartimento con la collaborazione della Giunta; intrattiene rapporti con gli altri Organi dell'Università ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

6. Il Direttore designa un professore di ruolo a tempo pieno afferente al Dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate.

7. La Giunta è composta dal Direttore, da un numero di professori e ricercatori non superiore a nove, assicurando la presenza di ciascuna componente in numero non superiore a tre docenti e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici. Per le questioni relative all'attività didattica e ai servizi agli studenti partecipa alle riunioni della Giunta una rappresentanza degli studenti, eletta tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento.

Le modalità di elezione sono definite dal Regolamento generale di Ateneo. Il Regolamento di funzionamento di Dipartimento stabilisce il numero dei componenti della Giunta.

La Giunta dura in carica tre anni accademici e i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.


Il segretario amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

La Giunta coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal Consiglio, secondo criteri generali stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.

8. Il Dipartimento, qualora gestisca e organizzi autonomamente le attività didattiche dei Corsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico, costituisce la Commissione paritetica docenti-studenti. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta dal Direttore del Dipartimento, o suo delegato, e da un numero pari di docenti e rappresentanti degli studenti designati dai Consigli dei Corsi di studio/classe/interclasse interessati, tra i componenti dei medesimi Consigli di Corso di studio/classe/interclasse, secondo modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo in modo da garantire la presenza di almeno un docente ed un rappresentante degli studenti per ciascun Corso di studio/classe/interclasse interessato.

La Commissione paritetica ha il compito di:

- a) monitorare l'offerta formativa e le modalità di erogazione della didattica e di tutte le attività connesse, nonché la qualità dei servizi agli studenti;



b) formulare pareri per l'individuazione di indicatori per la valutazione dei risultati dell'attività didattica e di servizio agli studenti;

c) formulare pareri sull'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica di Corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli Corsi di studio.

La Commissione paritetica resta in carica due anni ed i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

Art. 51 - Dipartimenti interuniversitari

1. E' consentita la costituzione di Dipartimenti interuniversitari tra l'Università, le altre Università federate, nonché ulteriori Istituzioni universitarie, con atto convenzionale deliberato dai rispettivi Organi di governo.

2. Ai Dipartimenti interuniversitari sono attribuite tutte le funzioni previste per i Dipartimenti dalla legislazione vigente e dagli Statuti delle Università firmatarie della convenzione.

3. Il numero minimo di docenti richiesto per la attivazione e disattivazione dei Dipartimenti interuniversitari tiene conto di tutti i docenti delle Università firmatarie della convenzione.

4. Il Direttore del Dipartimento interuniversitario è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno del Dipartimento.

Il Direttore designa un suo sostituto tra i professori di ruolo a tempo pieno; nell'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento interuniversitario non appartenga ai ruoli dell'Università, il sostituto deve essere designato fra i professori di ruolo dell'Università. Il sostituto, in tal caso, rappresenta il Dipartimento negli Organi, salvo che nel Senato Accademico, e nelle sedi dell'Università.

Art. 52 - Corsi di studio

1. Il Regolamento didattico di Ateneo individua i Corsi di studio attivati presso l'Università; a ciascun Corso di studio corrisponde un *curriculum* diretto al conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto, all'interno di una determinata Classe di Laurea, Laurea magistrale e a ciclo unico.

2. Ogni Corso di studio, fatta salva la specificità della Facoltà/Scuola di Medicina di cui al successivo art. 54, afferisce ad un Dipartimento individuato, di norma, in quello responsabile della prevalenza degli insegnamenti del corso stesso, relativamente ai crediti formativi di base e caratterizzanti. E' ammessa la possibilità di prevedere un'afferenza del singolo corso di studio anche a più Dipartimenti, tra cui viene comunque individuato uno di riferimento e quelli associati, nel caso in cui gli stessi concorrano con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti del corso di studio, secondo quanto stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo.

3. Sono Organi dei Corsi di studio:

- a) il Coordinatore del Corso di studio;
- b) il Consiglio di Corso di studio o il Consiglio di classe/interclasse;
- c) la Giunta.

4. Il Coordinatore presiede e convoca il Consiglio di corso/classe/interclasse e la Giunta; è eletto dal Consiglio, tra i professori di ruolo a tempo pieno componenti il Consiglio, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo; dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.


Il Coordinatore è componente del Consiglio della Scuola/Facoltà cui il Corso di studio/classe/interclasse pertiene, nei limiti di quanto disposto dall'art. 53, comma 5.

5. Il Consiglio di Corso di studio si costituisce solo se non c'è la possibilità di costituire il Consiglio di classe ed il Consiglio di classe solo se non c'è la possibilità di costituire il Consiglio di interclasse.

6. Il Consiglio è composto:

- a) dai professori di ruolo e dai ricercatori cui sono assegnati compiti didattici nel Corso;
- b) dai professori a contratto che abbiano la responsabilità di un Corso ufficiale;
- c) da una rappresentanza degli studenti non inferiore al 15% dei componenti dell'Organo.

7. Ciascun docente è titolare dell'elettorato attivo per l'elezione degli Organi di cui al comma 2, lett. a) e c) e concorre alla determinazione del numero legale nel Consiglio di Corso di studio per il quale opta. Il Regolamento generale di Ateneo stabilisce le modalità della partecipazione di detti docenti agli altri Consigli di Corso di studio. Le medesime modalità si applicano ai professori a contratto e agli studenti.



8. Il Consiglio formula alla struttura competente proposte relative al piano di studi e all'organizzazione delle attività connesse, al monitoraggio ed alla verifica delle attività formative del Corso di studio/classe/interclasse e di tutte le attività ad esse correlate.

9. La Giunta è costituita dal Coordinatore del Corso di studio/classe/interclasse, che la presiede, da quattro docenti e due studenti, eletti dal Consiglio tra i componenti del Consiglio stesso secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

10. La Giunta:

- a) delibera in ordine alle richieste di variazione dei piani di studio presentate dagli studenti;
- b) delibera in ordine alle istanze di abbreviazione degli studi presentate da studenti provenienti da altri Corsi universitari;
- c) formula alla struttura competente proposte organizzative in ordine all'orario delle lezioni e alle altre attività didattiche;
- d) formula pareri sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
- e) esercita le altre attività definite nel Regolamento didattico del Corso di studio/classe/interclasse.

Art. 53 – Scuole/Facoltà

1. Le Scuole/Facoltà sono strutture con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività formative e di gestione dei servizi comuni e di raccordo tra due o più Dipartimenti per le esigenze di razionalizzazione, gestione e supporto dell'offerta formativa di riferimento. Il numero complessivo delle Scuole/Facoltà, proporzionale alle dimensioni dell'Ateneo, anche in relazione alla sua tipologia scientifico-disciplinare, non può essere superiore a dodici.

2. Le Scuole/Facoltà sono attivate con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico formulata a seguito delle proposte dei Dipartimenti interessati.

La proposta di attivazione deve contenere l'indicazione delle attività formative e dei servizi comuni dei Dipartimenti afferenti su cui la Scuola/Facoltà esercita la funzione di coordinamento e razionalizzazione.

Ciascun Dipartimento può chiedere l'attivazione di una sola Scuola/Facoltà e può aderire soltanto ad un'altra Scuola/Facoltà. Il Regolamento didattico di Ateneo individua la soglia minima e congrua che un Dipartimento deve assicurare per aderire ad una Scuola/Facoltà, con riferimento ai crediti formativi di base e caratterizzanti dei Corsi di studio afferenti ai Dipartimenti costituenti la Scuola/Facoltà.

3. Sono Organi della Scuola/Facoltà:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio;
- c) la Commissione paritetica docenti-studenti.

4. Il Presidente è eletto dai componenti del Consiglio tra i professori di ruolo di I fascia dei Dipartimenti afferenti alla Scuola/Facoltà, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo; dura in carica tre anni accademici, rinnovabili una sola volta.


5. Il Consiglio della Scuola/Facoltà è costituito:

- a) dai Direttori dei Dipartimenti afferenti;
- b) da una rappresentanza complessivamente non superiore al 10% del totale dei componenti di tutti i Consigli dei Dipartimenti afferenti, così costituita: tre docenti per ogni Dipartimento afferente alla Scuola/Facoltà, scelti, uno per categoria, tra i rappresentanti dei docenti nella Giunta di Dipartimento; i rimanenti scelti fra i Coordinatori di Corso di studio/classe/interclasse dei Dipartimenti afferenti sulle cui attività la Scuola/Facoltà esercita il coordinamento e i Coordinatori di Dottorato, ove il Dipartimento lo ritenga opportuno;
- c) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'organo.

Alle riunioni del Consiglio della Scuola/Facoltà partecipa con voto consultivo il rappresentante del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici nella Giunta di ciascuno dei Dipartimenti che costituiscono la Scuola/Facoltà.

6. Il Consiglio della Scuola/Facoltà:

- a) svolge funzioni di coordinamento tra i Dipartimenti afferenti, in relazione alle attività formative e ai servizi comuni;
- b) può formulare proposte ed esprimere parere al Senato Accademico, per quanto di competenza, in ordine all'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica dei Corsi di studio, valutata la disponibilità delle risorse necessarie;



- c) limitatamente agli aspetti di competenza, rende ai Dipartimenti afferenti pareri obbligatori sulle richieste di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatori a tempo determinato di settori ad essi afferenti e sulle assegnazioni dei posti di professore di ruolo e delle unità di ricercatore a tempo determinato;
- d) esprime parere in ordine al piano dell'offerta formativa proposto dai Dipartimenti;
- e) coordina la programmazione didattica annuale e la copertura degli insegnamenti attivati; in particolare, conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle decisioni adottate dai Dipartimenti afferenti e, eventualmente, con delibera motivata, ne chiede il riesame;
- f) formula a Dipartimenti non afferenti:
 - I. richieste di docenza per insegnamenti di settori non presenti o non adeguatamente coperti nei Dipartimenti afferenti;
 - II. richieste di docenti necessari per il raggiungimento dei requisiti minimi di docenza dei Corsi di studio afferenti ai Dipartimenti della Scuola/Facoltà;
- g) esprime parere ai Dipartimenti afferenti sulle proposte di modifica del Regolamento didattico di Ateneo concernenti l'ordinamento didattico;
- h) esprime parere ai Dipartimenti sulle richieste di congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica avanzate dai docenti;
- i) organizza le attività di orientamento e di tutorato;
- j) contribuisce a promuovere l'internazionalizzazione dell'offerta formativa;
- k) contribuisce a promuovere le misure volte a favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;
- l) verifica la sussistenza dei requisiti necessari, quantitativi e qualitativi, per l'attivazione dei Corsi di studio;
- m) formula proposte e/o richieste ai Dipartimenti interessati in ordine all'assegnazione di spazi, mezzi, attrezzature ritenuti indispensabili per un migliore ed efficace svolgimento delle attività didattiche;
- n) coordina gli spazi e i tempi dell'attività didattica (orario, aule,...);
- o) coordina le attività collaterali all'attività didattica principale (calendario esami, tesi,...);
- p) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche;
- q) esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo e dagli altri regolamenti.

7. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta dal Presidente della Scuola/Facoltà, o suo delegato, e da un numero pari di docenti e rappresentanti degli studenti designati dai Consigli dei Corsi di studio/classe/interclasse interessati, tra i componenti dei medesimi Consigli di Corso di studio/classe/interclasse, secondo modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo in modo da garantire la presenza di almeno un docente ed un rappresentante degli studenti per ciascun Corso di studio/classe/interclasse interessato.


8. La Commissione paritetica ha il compito di:

- a) monitorare l'offerta formativa e le modalità di erogazione della didattica e di tutte le attività connesse, nonché la qualità dei servizi agli studenti;
- b) formulare pareri per l'individuazione di indicatori per la valutazione dei risultati dell'attività didattica e di servizio agli studenti;
- c) formulare pareri alla Scuola/Facoltà sull'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica di Corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli Corsi di studio.

9. La Commissione paritetica resta in carica due anni ed i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

Art. 54 - Facoltà/Scuola di Medicina

1. La Facoltà/Scuola di Medicina è la struttura di raccordo e di coordinamento, per le esigenze di razionalizzazione, gestione e supporto dell'offerta formativa di riferimento e delle connesse funzioni assistenziali, in cui sono raggruppati i Dipartimenti ai quali affinisce personale che svolge anche funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia. La Facoltà/Scuola di Medicina mantiene i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale al fine di garantire l'inscindibilità delle funzioni didattiche e scientifiche con quelle assistenziali, secondo modalità e nei limiti concertati dall'Ateneo con la Regione Puglia, ai sensi della normativa vigente.



2. La Facoltà/Scuola di Medicina svolge funzioni di coordinamento tra i Dipartimenti afferenti in relazione alle attività formative e ai servizi comuni dei Corsi di studio in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Scienze delle attività motorie e sportive e dei Corsi di studio triennali e magistrali delle professioni sanitarie, ove attivati, nonché delle Scuole di specializzazione di area sanitaria di pertinenza e svolge, altresì, funzioni di coordinamento delle attività assistenziali.
3. Sono Organi della Facoltà/Scuola:
- a) il Presidente;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Commissione paritetica docenti-studenti.
4. Il Presidente è eletto dai componenti del Consiglio tra i professori di ruolo di I fascia dei Dipartimenti che istituiscono la Facoltà/Scuola, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo; dura in carica tre anni accademici, rinnovabili una sola volta.
5. Il Consiglio della Facoltà/Scuola è costituito:
- a) dai Direttori dei Dipartimenti che istituiscono la Facoltà/Scuola;
 - b) dai Direttori universitari dei Dipartimenti ad Attività Integrata attivati nella Azienda ospedaliero-universitaria di riferimento;
 - c) da una rappresentanza, complessivamente non superiore al 10% del totale dei componenti di tutti i Consigli dei Dipartimenti afferenti, così costituita: tre docenti per ogni Dipartimento afferente alla Scuola/Facoltà scelti, uno per categoria, tra i rappresentanti dei docenti nella Giunta di Dipartimento; i rimanenti scelti fra i Coordinatori di Corso di studio/classe/interclasse dei Dipartimenti afferenti sulle cui attività la Scuola/Facoltà esercita il coordinamento e i Coordinatori di Dottorato, ove il Dipartimento lo ritenga opportuno;
 - d) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'Organo.
- Le procedure elettorali dei suddetti componenti sono disciplinate nel Regolamento di Facoltà/Scuola.
6. Alle riunioni del Consiglio di Facoltà/Scuola partecipa con voto consultivo il rappresentante del personale tecnico-amministrativo nella Giunta di ciascuno dei Dipartimenti che costituiscono la Facoltà/Scuola.
7. Il Consiglio della Facoltà/Scuola, oltre ai compiti previsti dall'art. 53, comma 6:
- a) esprime parere in ordine alla programmazione ed alla gestione dei Corsi di studio ad essa afferenti nelle sedi didattiche decentrate, in ragione delle specificità delle disposizioni nazionali e regionali e a salvaguardia della inscindibilità delle funzioni assistenziali, di insegnamento e di ricerca;
 - b) predispone, sulla base delle proposte formulate dai Coordinatori di classe/interclasse, i bandi di apertura delle vacanze per la copertura di insegnamenti di settori scientifico-disciplinari non presenti e/o non adeguatamente coperti dai docenti afferenti ai Dipartimenti interessati dell'Università e per quelli che prevedono la docenza del personale del Servizio Sanitario Nazionale;
 - c) esprime parere in ordine alla qualificazione nella funzione docente del personale del Servizio Sanitario Nazionale e in ordine alle necessità assistenziali e di tirocinio connesse all'attività didattica;
 - d) sovrintende alla valutazione della qualità dei percorsi di studio e degli altri servizi offerti agli studenti anche quelli per lo svolgimento delle attività connesse con l'assistenza;
 - e) esprime parere in ordine alle richieste dei Dipartimenti sulla programmazione triennale per la copertura di posti di ricercatore e di professore, tenendo conto dell'inscindibilità delle funzioni di didattica, di ricerca e assistenziali.
8. In particolare, ferme restando le competenze che la legge attribuisce al Rettore e ai Dipartimenti nei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, la Facoltà/Scuola:
- a) sentiti i Dipartimenti, esprime pareri in ordine agli atti convenzionali con enti esterni che influiscono sulle attività didattiche, di ricerca e assistenziali nella loro inscindibile connessione da parte dei docenti che svolgono attività di assistenza;
 - b) esprime, ai competenti Organi universitari, parere sulle proposte da avanzare alla Regione nell'ambito del Piano della Salute regionale e della programmazione regionale, affinché vengano assicurate, attraverso protocolli di intesa, strutture e adeguato fabbisogno necessario per garantire l'inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza nelle classi/interclassi e nelle Scuole di specializzazione;
 - c) per quanto attiene lo svolgimento degli esami di Stato e le attività formative connesse di medicina generale e di sanità pubblica sul territorio, cura e gestisce, secondo quanto statuito dagli Organi di governo, i rapporti con l'Ordine dei Medici chirurghi, degli odontoiatri e delle professioni sanitarie.
9. Per ogni classe e interclasse è eletto, secondo procedure indicate nel Regolamento di Facoltà, un Coordinatore di classe/interclasse.



Il Coordinatore di classe/interclasse, secondo modalità determinate dal Regolamento di Facoltà/Scuola:

- a) coordina le assegnazioni dei carichi didattici, interagendo con i Dipartimenti;
- b) propone al/ai Dipartimento/i la copertura degli insegnamenti attivati nei Corsi di studio della Classe/Interclasse e l'apertura dei bandi di vacanza per gli insegnamenti non coperti;
- c) propone al/ai Dipartimento/i il piano degli studi;
- d) designa, nella Classe/interclasse in cui siano attivati più Corsi di studio, un responsabile per ciascun Corso di studio ed i coordinatori didattici per ciascun anno del/i Corso/i di studio, che, secondo modalità stabilite dal Regolamento di Facoltà/Scuola, organizzano, armonizzano e monitorano le attività didattiche e l'utilizzo dei servizi comuni a più Corsi di studio della Classe/Interclasse; in presenza dell'attivazione di un solo Corso di studio le funzioni di organizzazione, armonizzazione e monitoraggio delle attività didattiche e dell'utilizzo dei servizi comuni sono attribuite al Coordinatore di Classe/Interclasse.

10. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta dal Presidente della Facoltà/Scuola, o suo delegato e da un numero pari di docenti designati dal Consiglio di Facoltà/Scuola, tra tutti i docenti afferenti ai Dipartimenti della Facoltà/Scuola, e di studenti eletti dalle componenti studentesche, tra gli studenti iscritti agli stessi Corsi di studio. La Commissione è composta da due docenti e da due studenti per la Classe in Medicina e chirurgia e da un docente e da uno studente per ciascuno dei Corsi di studio in Odontoiatria e protesi dentaria, in Scienze motorie, e per ogni Classe/Interclasse delle professioni sanitarie; da uno specializzando e un docente per ciascuna delle tre aree delle Specializzazioni mediche (Area Medica, Area Chirurgica, Area dei Servizi).

11. La Commissione paritetica, oltre ai compiti di cui all'art. 53, comma 8, formula pareri sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Art. 55 - Centri Interdipartimentali di ricerca. Centri interuniversitari di ricerca. Centri di eccellenza

1. Per attività di ricerca, di particolare rilevanza nazionale e/o internazionale, connesse a progetti di durata pluriennale che coinvolgano competenze di più Dipartimenti o più Università, possono essere costituiti Centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca e Centri di eccellenza, che costituiscano valore aggiunto per l'Università.

2. L'attivazione, la modifica e la disattivazione di un Centro di ricerca interdipartimentale, proposta dai Dipartimenti interessati, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

I Centri interdipartimentali di ricerca possono essere costituiti per la realizzazione di attività di ricerca connesse a progetti di durata triennale, rinnovabile, cui aderiscano non meno di quindici docenti. Ciascun docente può aderire a non più di due Centri.

Sono Organi del Centro interdipartimentale di ricerca:

- a) il Consiglio;
- b) il Coordinatore.

Il Consiglio è composto dai docenti aderenti al Centro e delibera su tutte le materie di competenza dello stesso.

Il Coordinatore è eletto dai componenti il Consiglio fra i professori di ruolo a tempo pieno aderenti. Dura in carica un triennio ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

Al termine del triennio, il Consiglio del Centro presenta una relazione sulle attività svolte ed eventuale istanza di rinnovo. In mancanza di relazione e di istanza di rinnovo, trascorsi sei mesi dal termine fissato, il Centro è disattivato.


La gestione dei fondi di pertinenza del Centro, per la conduzione delle attività di ricerca, è affidata al Dipartimento cui afferisce il Coordinatore, secondo modalità stabilite dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

3. I Centri interuniversitari sono costituiti con atto convenzionale approvato dagli Organi di governo delle Università interessate.

4. Partecipano all'attività dei Centri docenti e personale tecnico-amministrativo appartenenti, di norma, ai Dipartimenti o agli Atenei interessati.

5. Possono essere costituiti Centri di eccellenza per attività di ricerca, in un determinato ambito tematico, con gli obiettivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

6. Le risorse necessarie per il funzionamento dei Centri dovranno essere prioritariamente garantite dai Dipartimenti o dalle Università che ne hanno promosso la costituzione.



TITOLO VI – STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA

Art. 56 - Sistema informativo di Ateneo

1. Al fine di migliorare i servizi di informazione sulle attività dell'Università e per favorire l'utilizzazione delle informazioni e dei dati necessari ad una corretta ed efficace gestione, pianificazione, controllo e valutazione delle attività universitarie, è istituito il Sistema informativo dell'Università.
2. La realizzazione di tale sistema è affidata ad un apposito Centro di servizio, cui sono attribuiti gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente in materia di amministrazione digitale, costituito secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 57 - Centri di servizio interdipartimentali, di Ateneo e interuniversitari

1. Per la gestione di apparecchiature complesse, nonché per l'organizzazione e l'erogazione di servizi che interessano più Dipartimenti, possono essere costituiti Centri interdipartimentali di sostegno a particolari settori di ricerca ovvero diretti a migliorare l'organizzazione e l'offerta didattica. La costituzione di tali Centri è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta dei Dipartimenti interessati e previo parere del Senato Accademico, secondo i criteri e le modalità fissate nel Regolamento generale di Ateneo.
2. Per le attività di ricerca e formative che interessano l'Università nel suo complesso e che richiedono l'impiego di attrezzature comuni, possono essere costituiti Centri di servizio di Ateneo. La costituzione di tali Centri è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento generale di Ateneo.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera, altresì, i regolamenti di tali Centri nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento generale di Ateneo.
4. E' consentita, altresì, la costituzione di Centri di servizio tra l'Università e altri Istituti universitari, con atto convenzionale deliberato dai rispettivi Organi di governo.

Art. 58 - Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. È istituito il Sistema Bibliotecario di Ateneo preposto alla conservazione, sviluppo, valorizzazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Università ed al più ampio accesso alle risorse informative *online*. In particolare il Sistema Bibliotecario di Ateneo garantisce la razionalizzazione e l'efficacia dei servizi atti a favorire e promuovere l'accesso all'informazione bibliografica e la diffusione della conoscenza, quali servizi essenziali per la ricerca, la didattica e la valutazione dell'Università, nonché per la più generale valorizzazione del patrimonio culturale.
2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è costituito dall'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie di Ateneo aggregate in poli bibliotecari.
3. Al Sistema Bibliotecario di Ateneo sovraintende un Comitato di Ateneo con compiti di indirizzo ed una struttura centrale con compiti di coordinamento delle biblioteche e di organizzazione dei servizi bibliotecari centralizzati.
4. L'organizzazione e il funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo nonché le modalità di erogazione dei servizi bibliotecari e di attuazione dei principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica sono disciplinati da un apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.

Art. 59 - Sistema Museale di Ateneo

1. L'Università istituisce un Sistema Museale di Ateneo che coordina le attività dei musei, delle Collezioni, degli orti botanici e degli acquari che costituiscono il proprio patrimonio. Il Sistema museale ne coordina la conservazione, catalogazione e fruizione per la ricerca, la didattica e per l'educazione culturale e scientifica.
2. L'Università garantisce la tutela e l'arricchimento del patrimonio museale e promuove, anche in collaborazione con altre Istituzioni, iniziative finalizzate a valorizzarlo.
3. Il funzionamento del Sistema museale è disciplinato da apposito regolamento.



Art. 60 – Centri didattici sperimentali

1. Per fornire supporto alla ricerca e alla didattica, il Consiglio di Amministrazione, previo parere conforme del Senato Accademico, può deliberare la costituzione di Centri didattici sperimentali, nonché di altre strutture di rilevante interesse comune.
2. Attività di supporto alla didattica ed alla ricerca possono essere svolte presso l'Ospedale didattico veterinario.

Art. 61 - Sistema archivistico di Ateneo


1. L'Università tutela la propria memoria storica assicurando la conservazione dei documenti e garantendone affidabilità e fruizione.
2. Il Sistema archivistico di Ateneo è costituito dall'archivio corrente, dall'archivio di deposito e dall'archivio storico.
3. Il Sistema archivistico di Ateneo persegue la finalità di promuovere, sviluppare e valorizzare, in forme integrate e coordinate, la produzione, gestione, conservazione e tutela dei documenti prodotti dall'Università nell'esercizio delle proprie funzioni anche a supporto delle attività svolte dagli organi e dalle strutture dell'Università medesima.
4. L'Università promuove, anche in collaborazione con altre istituzioni, iniziative finalizzate a valorizzare il proprio patrimonio storico-documentario.
5. Le modalità organizzative e funzionali del Sistema archivistico di Ateneo sono definite da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII– RAPPORTI CON L'ESTERNO**Art. 62 - Contratti e convenzioni**

1. L'Università, nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può stabilire rapporti di ricerca o di formazione universitaria e professionale con enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte.
2. Una quota dei finanziamenti provenienti da convenzioni, contratti, consulenze e altre forme di cooperazione tecnica e scientifica, al netto delle spese, deve essere riservata alla ricerca di base, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 63 - Agenzia per i rapporti con l'esterno

1. Allo scopo di promuovere collaborazioni scientifiche con Enti pubblici e privati è istituita l'Agenzia per i rapporti con l'esterno.
2. L'Agenzia:
 - a) promuove la diffusione delle informazioni relative alle attività scientifiche e alle connesse competenze;
 - b) incentiva i rapporti con il mondo della produzione anche mediante l'organizzazione di un Osservatorio per l'analisi del fabbisogno di attività di ricerca del settore produttivo;
 - c) assiste i docenti nella definizione delle convenzioni con l'esterno;
 - d) acquisisce e diffonde informazioni relative alle varie fonti di finanziamento regionali, nazionali, comunitarie e internazionali per progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico;
 - e) cura i rapporti con i consorzi di ricerca e con i parchi scientifici e tecnologici;
 - f) promuove attività di formazione non-universitarie realizzate dall'Università anche in collaborazione con Enti pubblici e privati.



3. La costituzione dell'Agenzia per i rapporti con l'esterno è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; il relativo regolamento è deliberato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione.

4. L'Agenzia opera come struttura di *staff* del Rettore al quale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta.

La direzione è affidata ad un responsabile scelto tra il personale tecnico-amministrativo con adeguata professionalità, affiancato da un Comitato tecnico-scientifico, costituito secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa regolamentare.

L'Agenzia, per il raggiungimento dei propri obiettivi, si avvale di norma delle competenti strutture universitarie.

Art. 64 - Osservatorio

L'Università promuove e organizza, avvalendosi anche della collaborazione delle altre Università pugliesi, dell'ente Regione e degli enti locali, un Osservatorio sugli sbocchi professionali dei diplomati e dei laureati, allo scopo di:

- a) valutare le prospettive del mercato di lavoro;
- b) indicare le opportunità esistenti nei vari settori.

Art. 65 - Consulta con gli Ordini professionali

E' istituita la Consulta con gli Ordini professionali, quale tavolo permanente di confronto.

Le modalità di funzionamento della Consulta sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 66 - Scuola di San Nicola per il dialogo interculturale

E' istituita, con atto convenzionale approvato dagli Organi di governo delle Università interessate, la Scuola di San Nicola per il dialogo interculturale, al fine di promuovere una formazione di eccellenza su tematiche che attraversino e superino gli specialismi dei saperi.

TITOLO VIII – ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVI

Art. 67 - Principi e Criteri direttivi

1. L'Università, al fine di assicurare servizi di qualità, conforma l'organizzazione delle strutture amministrative a criteri di autonomia, economicità, funzionalità ed imparzialità di gestione valorizzando la professionalità e responsabilità del personale tecnico-amministrativo. Garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso un apposito Ufficio Relazioni con il pubblico.

2. Attua il decentramento delle funzioni amministrative distinguendole tra quelle proprie dell'Amministrazione centrale e quelle proprie delle strutture di ricerca e di didattica.


3. Intrattiene corrette relazioni con le rappresentanze dei lavoratori.

4. Assicura la formazione continua del personale tecnico-amministrativo con un programma annuale finalizzato al perseguimento di più elevati *standard* di produttività ed efficienza. Le linee di indirizzo e la programmazione di massima per l'attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale sono determinate, sentite le rappresentanze dei lavoratori, tenendo conto della normativa vigente.

5. I criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali sono concordati con le rappresentanze dei lavoratori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6. Il modello organizzativo dell'Università si informa a criteri di organizzazione funzionale per servizi omogenei. I criteri generali sono stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.

7. Per il perseguimento di particolari finalità integrate possono essere costituite, di volta in volta, specifiche unità operative.




Art. 68 - Funzioni dei responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio

1. Ai responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio spetta, di norma, l'emanazione di disposizioni, istruzioni, ordini di servizio, atti e provvedimenti a rilevanza interna, in attuazione della normativa regolamentare, delle deliberazioni degli Organi di governo, delle direttive del Direttore Generale.
2. Ai responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio deve essere assicurato, nei limiti di cui al comma 1, il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nella gestione di risorse, personale e mezzi in dotazione.
3. Essi sono direttamente responsabili della correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa e della efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

Art. 69 - Dirigenti

1. Ai singoli settori dell'Amministrazione individuati dal Direttore Generale, sentito il Consiglio di Amministrazione, è preposto un dirigente.
2. La qualifica di dirigente si consegue secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali sono disciplinati dalla legislazione vigente, nonché dal vigente contratto collettivo nazionale della dirigenza universitaria.
4. Ai dirigenti, nell'ambito delle direttive impartite dal Direttore Generale, spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
5. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa della struttura diretta, della gestione e dei relativi risultati.
6. In particolare, esercitano i seguenti compiti e poteri:
 - a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore Generale;
 - b) curano l'attuazione dei programmi e dei progetti e della relativa gestione ad essi assegnati dal Direttore Generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi;
 - c) nell'ambito dei poteri e limiti di spesa stabiliti dal Direttore Generale, stipulano i contratti per l'acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici da essi diretti;
 - d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici di cui sono responsabili e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi;
 - e) concorrono alla formulazione delle proposte da parte del Direttore Generale finalizzate all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti;
 - f) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche al fine di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllare il rispetto delle stesse da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
 - g) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e di carriera, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti;
 - h) svolgono tutti i compiti ad essi delegati dal Direttore Generale.
7. Nelle strutture universitarie decentrate sul territorio dotate di particolare complessità, per numero di studenti, strutture, risorse umane, finanziarie e materiali, l'attività di direzione e coordinamento è affidata ad un Dirigente.
8. I dirigenti che, a norma del vigente CCNL, svolgono attività professionale, per la quale è richiesta l'iscrizione in albi professionali, cumulano la duplice qualità di dipendenti e di professionisti, in quanto sottoposti alla relativa legge professionale, anche sotto il profilo disciplinare.
9. I dirigenti - ad eccezione del caso previsto dal comma precedente, ove il dirigente può nominare un suo sostituto di fiducia - per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui al comma 6, lett. b), e) e g), a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.



TITOLO IX– DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**Art. 70 - Definizioni**

Nel presente Statuto, ovunque sia usata la dizione docente si intendono inclusi i professori di ruolo di I fascia, di II fascia e i ricercatori; ovunque sia usata la dizione ricercatore si intendono inclusi i ricercatori a tempo indeterminato, quelli a tempo determinato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento; ovunque sia usata la dizione personale tecnico-amministrativo, si intendono inclusi i collaboratori ed esperti linguistici.

Art. 71 - Funzionamento degli Organi

1. Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla normativa legislativa o statutaria, il Regolamento generale di Ateneo e i regolamenti interni, nel disciplinare il regime giuridico degli Organi amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi:

a) la mancata designazione o elezione di componenti dell'Organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio, la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde al numero dei componenti effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'Organo. La presente disposizione non si applica qualora il numero dei componenti non designati sia superiore a 1/3 dei componenti;

b) il procedimento di rinnovo deve essere completato prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il mandato, l'Organo amministrativo in carica esercita, in regime di *prorogatio*, l'attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti ed indifferibili, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di proroga, gli Organi amministrativi decadono ai sensi della legislazione vigente e le relative funzioni sono esercitate dal Rettore;

c) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre sedute all'anno dell'Organo di cui è componente elettivo o designato decade dal mandato;

d) nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, della qualità di componente elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo; ove ciò non sia possibile si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi successivi;

e) in caso di anticipata cessazione dalla carica di Rettore, le elezioni sono indette tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo alla data di cessazione, nel rispetto delle scadenze e delle modalità per la presentazione delle candidature stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Ove, in tale ipotesi, la nuova nomina avvenga in corso d'anno, la stessa ha efficacia immediata.

Art. 72 - Requisiti di eleggibilità per le cariche accademiche

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti a tempo pieno la cui ultima valutazione delle attività di ricerca e di didattica, ai sensi della normativa vigente, non sia risultata negativa.

2. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti a tempo pieno che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.


3. L'elettorato passivo per le rappresentanze degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di valutazione, nel Consiglio della Scuola/Facoltà e nella Commissione paritetica docenti-studenti è riservato agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.

4. Sono esclusi dall'elettorato passivo tutti coloro che siano incorsi, nei dieci anni precedenti le votazioni, in infrazioni al Codice dei comportamenti o in sanzioni disciplinari diverse, rispettivamente, dal richiamo riservato e dalla censura.

5. In corso di mandato, il venir meno delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 ed il verificarsi delle infrazioni o sanzioni di cui al comma 4 valgono come cause di decadenza.

Art. 73 – Anagrafe degli eletti e dei nominati

L'Università si dota di un'anagrafe pubblica, disponibile sul portale istituzionale dell'Università, contenente i dati anagrafici ed il *curriculum* scientifico e professionale degli eletti e dei nominati.



Art. 74 - Acquisizione di pareri

1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni regolamentari. In mancanza il termine è di trenta giorni.
2. In caso di decorrenza del termine senza che l'Organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Organo richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 75 - Incompatibilità

1. Le cariche di Rettore, pro-rettore vicario, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola/Facoltà e Coordinatore di Corso di studio non sono cumulabili.
2. Le cariche di componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili:
 - a) con altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;
 - b) con quelle di componenti di altri Organi dell'Università, compreso il Collegio di disciplina, salvo che del Consiglio di Dipartimento;
 - c) con le cariche di Direttore o Presidente delle Scuole di specializzazione o di componente del Consiglio delle Scuole di specializzazione;
 - d) con incarichi di natura politica per la durata del mandato, con la carica di Rettore o di componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;
 - e) con funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.
3. Per i Direttori dei Dipartimenti ad Attività Integrata valgono tutte le incompatibilità di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 2, lett. c).

Art. 76 - Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Art. 77 - Emanazione dei Regolamenti

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto vengono adottati o modificati i Regolamenti di Ateneo.

Fino all'approvazione dei nuovi Regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad avere efficacia, per tutti gli Organi di Ateneo, le norme regolamentari ancora vigenti in quanto compatibili con la disciplina statutaria.

Art. 78 – Proroghe ed insediamento dei nuovi Organi

1. Sulla scadenza dei mandati degli Organi in carica si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 9 della Legge n. 240/2010.
2. Il Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione sono prorogati nelle loro funzioni fino all'insediamento di ciascuno dei due Organi previsti dal presente Statuto.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato, ai sensi dell'art. 2, comma 10 della Legge n. 240/2010, sono comunque considerati anche i periodi già espletati alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
3. Gli organi dei Dipartimenti, delle Facoltà e dei Corsi di studio in carica conservano le funzioni loro attribuite fino alla costituzione degli organi delle strutture previste dal presente Statuto.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato dei Direttori di Dipartimento e delle componenti elettive dei Consigli, nonché dei Presidenti dei Consigli di Corso di studi e delle componenti elettive dei Consigli, non sono considerati i periodi già espletati alla data di entrata in vigore del presente Statuto.



4. L'afferenza dei docenti ai Dipartimenti istituiti ai sensi del presente Statuto non deve pregiudicare la continuità delle attività didattiche. A tal fine, almeno per tre anni, il docente è tenuto ad assolvere al proprio carico didattico prioritariamente nei Corsi di laurea presso i quali svolgeva il compito didattico, anche con specifico riferimento alla sede di svolgimento dello stesso.

5. Il Direttore Generale è designato dal Consiglio di Amministrazione, entro e non oltre quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

6. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto gli organi competenti avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statuari con modalità individuate dal Senato Accademico con apposito Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione in carica, previo parere del Senato Accademico in carica, delibera la istituzione dei nuovi Dipartimenti.

È consentito ai Dipartimenti già costituiti alla data di entrata in vigore dello Statuto che vi afferisca un numero di docenti almeno pari a quaranta.

7. In prima applicazione, la Commissione di garanzia di cui all'art. 28, comma 11 è costituita oltre che dal Rettore, dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione, dal Presidente del Comitato per le pari opportunità, dal Presidente dell'Autorità garante dei comportamenti e dall'Autorità garante degli studenti in carica.

8. Nelle more della definizione dei requisiti per la valutazione delle attività di ricerca e di didattica di cui al comma 1 dell'art. 72 si applicano i requisiti di produttività scientifica richiesti dal Regolamento in materia di dottorato di ricerca per far parte del Collegio dei docenti di dottorato.

9. In prima applicazione, i Direttori di Dipartimento di nuova nomina assumono le funzioni attribuite dal presente statuto dalla data del relativo provvedimento; ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato è considerato il triennio 2012/2015.

10. In prima applicazione, alla elezione degli organi accademici e delle rappresentanze delle diverse componenti negli organi collegiali si applicano le norme di apposito Regolamento elettorale approvato dal Senato Accademico.

Bari, 14 giugno 2012

Il rettore: PETROCELLI

12A07348

